

Committente : BORGIA WIND S.R.L.
Via Dismano 1280
47522 CESENA (FC)

Progetto : REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DENOMINATO "BORGIA"
E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE NEI COMUNI DI BORGIA,
MAIDA, GIRIFALCO, CORTALE, SQUILLACE E SAN FLORO IN
PROVINCIA DI CATANZARO (CZ)

Fase del Progetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Documento emesso da: Ing. Stefano Marulli ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ CESENA
AL N. 2641/A SEZ.A

Rev. n°	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Visto
00	05/06/2023	Prima emissione	Ceccarelli	Zangheri	Marulli	-

Tipo: ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE HA RILASCIATO IL
PROVVEDIMENTO DI VIA E PROROGHE

Codice :
BRW_EAUS_00_00_00

Foglio : 1 di 1

Scala : -

Data : 05/06/2023



DECRETO:

N.14753 DEL 03/10/2007

RELATIVO A:

PROCEDURA DI VERIFICA - SCREENING

EMESSO DA:

REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE



Regione Calabria
Dipartimento Politiche dell'Ambiente
Settore n° 55 Servizio n° 156

09 OTT. 2007

Prot. n° 7473

Alla Sig.ra Cavaliere Rosa amministratore
della Società Anemos S.r.l.
Via Galvani, 8
88046 LAMEZIA TERME (CZ)

All'Amministrazione Comunale di
BORGIA (CZ)

Alla Regione Calabria
Dipartimento Attività Produttive
Settore n°2, Servizio Energia
Palazzo Europa
CATANZARO

All'ARPACAL.
Via degli Angioini
88100 CATANZARO

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 art. 32 - Procedura Screening relativa al progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato Borgia 1 nelle località "Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello" nel Comune di Borgia (CZ).

Committente: Sig.ra Cavaliere Rosa amministratore della Società Anemos S.r.l.

In allegato, si trasmette il decreto del Dirigente Generale R. n° 14753 del 03.10.2007 con il quale il progetto di cui in epigrafe viene escluso dall'ulteriore procedura di VIA con prescrizioni.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Cortone



Regione Calabria
Giunta Regionale
Dipartimento Politiche dell'Ambiente

DIPARTIMENTO

DECRETO DIRIGENTE DEL

SETTORE N.

(ASSUNTO IL 01 OTT. 2007

PROT. N. 1513

SERVIZIO N.

CODICE N. _____

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N° 14753 del 03 OTT. 2007

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 32 - Procedura di Verifica (Screening)

Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato Borgia 1 nelle località "Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello" nel Comune di Borgia (CZ).

Committente: Cavaliere Rosa in qualità di amministratore della Società Anemos S.r.l.

Publicato sul BURC

N° del / /

Parte _____

Il Dirigente Generale R.

VISTA la legge regionale n.7 del 13 maggio 1996 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n°227 del 28.04.07 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente al Dott. Giuseppe Graziano;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto n.354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTO il Decreto n° 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante "D.P.G.R. n° 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione - rettifica";

VISTA la legge regionale n° 34 del 2002 e s.m.i. è ritenuta la propria competenza;

VISTO il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006, in particolare l'art. 32, recante "norme in materia ambientale";

VISTO l'art. 7, comma 3, del disciplinare allegato alla D.G.R. n° 736 del 12/10/2004 recante "procedura di valutazione d'impatto ambientale - approvazione disciplinare";

PREMESSO:

-**CHE** con nota acquisita agli atti del Settore Politiche dell'Ambiente in data 30/07/2007 prot. n. 7473, la Sig.ra Cavaliere Rosa in qualità di amministratore della Società Anemos S.r.l., ha richiesto l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n° 152/2006, relativamente al progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato Borgia 1 nelle località "Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello" nel Comune di Borgia;

-**CHE** il progetto citato rientra tra quelli indicati nell'elenco B punto 2 lett. "e" dell'allegato III al D.Lgs. n° 152/2006 per i quali bisogna verificare se le caratteristiche degli stessi richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

CONSIDERATO:

- **CHE** il nucleo di valutazione d'impatto ambientale, organo tecnico regionale, nella seduta del 21/09/2007, a seguito dell'esame della documentazione tecnico-progettuale trasmessa, ha formulato il proprio parere che fa parte integrante del presente decreto;

- **CHE** in detto parere il nucleo ha ritenuto di escludere il progetto stesso dall'ulteriore procedura di VIA con prescrizioni, per la mitigazione degli impatti;

RITENUTO dover provvedere, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n° 152/2006, alla pronuncia in merito alla necessità di assoggettare o meno il progetto sopraindicato alla ulteriore procedura di VIA, così come previsto dall'art. 7, comma 3, del disciplinare allegato alla D.G.R. n° 736/04;

DECRETA

Per quanto in premessa,
di prendere atto del parere espresso dall'organo tecnico, Nucleo valutazione impatto ambientale, che fa parte integrante del presente decreto; di escludere per l'effetto dall'ulteriore procedura di VIA il progetto di realizzazione di un parco eolico denominato Borgia 1 nelle località "Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello" nel

Comune di Borgia, presentato dalla Sig.ra Cavaliere Rosa in qualità di amministratore della Società Anemos S.r.l. con sede a Lamezia Terme Via Galvani n° 8, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni obbligatorie:

1. utilizzare un design uniforme per le turbine, ossia stessa direzione di rotazione, velocità, colore, altezza e diametro del rotore;
2. utilizzare una colorazione con tonalità dal grigio al bianco per pale, navicella e torre;
3. è vietata la realizzazione di piste e infrastrutture in aree boscate;
4. gli aerogeneratori dovranno essere collocati nelle aree libere ed è vietato collocarli in aree boscate;
5. è obbligatorio prediligere l'allargamento di strade preesistenti piuttosto che l'apertura di nuove strade;
6. è obbligatorio impiegare specie autoctone nel ripristino delle aree interessate alla rete viaria;
7. obbligo durante la costruzione del parco, tramite esperti nel settore di monitorare il territorio interessato dai lavori e di presentare report trimestrali alla Regione Calabria Assessorato Ambiente nel quale si valutino gli effetti reali indotti sull'ambiente ed in caso di effetti negativi le proposte di mitigazione;
8. a lavori ultimati nel periodo di funzionamento del parco l'obbligo di continuare il monitoraggio per almeno 2 anni con specifico interesse per l'avifauna pretendendo un report annuale nel quale sia evidenziata la reale incidenza sull'ambiente circostante e sulle specie di avifauna interessate con le eventuali proposte di mitigazione ed in ultima analisi l'impegno di reintroduzione di esemplari;
9. è obbligatorio predisporre degli idonei interventi di mitigazione durante la fase di costruzione dell'impianto per quanto attiene le polveri aerodisperse;
10. è obbligatorio interrare tutte le linee aeree;
11. devono essere richieste tutte le autorizzazioni previste per l'allaccio alla rete nazionale;
12. dovranno essere richiesti tutti i nulla osta previsti per tali costruzioni;
13. gli aerogeneratori dovranno essere collocati ad una distanza superiore a 500 mt da fabbricati regolarmente censiti e stabilmente abitati.

DISPONE

- Di trasmettere il presente provvedimento alla Sig.ra Cavaliere Rosa in qualità di amministratore della Società Anemos S.r.l., al Comune di Borgia, alla Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive Settore Energia e all'ARPACAL.

- Di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legittima conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.
- Di dare atto che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità del presente parere.
- Di dare atto che il presente parere, ai sensi dell'art. 13 comma 7 del disciplinare VIA, ha validità di anni 3.
- Di dare atto che il presente parere non sostituisce in alcun caso i nulla osta e/o autorizzazioni e concessioni previste dalle leggi urbanistiche e dalla L.R. n° 3/95 che, comunque, dovranno essere acquisiti prima del rilascio della concessione edilizia.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giuseppe Cortone)

IL DIRIGENTE GENERALE R.
(Dott. Giuseppe Graziano)



E' COPIA CANCELLATA
IL FUNZIONARIO



REGIONE CALABRIA
 DIPARTIMENTO AMBIENTE
 IL NUCLEO V.I.A.
 Via Cosenza I/G 88063 Catanzaro Lido

Catanzaro Lido 21/09/2007

AL Dirigente Generale
 SEDE

Oggetto: - Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "BORGIA I" in terreni ubicati nel Comune di BORGIA, località Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, cannicella, Serrara, Perarace, Pignatarello.

- Ditta proponente: ANEMOS srl

PREMESSO


- Con istanza del 30/07/2007 Prot. n. 7473, la S.ra Cavaliere Rosa in qualità di Amministratore Unico della Società ANEMOS srl, con sede legale in Via Calvani n° 8 del Comune Lamezia Terme (CZ), ha richiesto l'avvio della fase di verifica della procedura VIA, ai sensi D.P.R. 12/04/96 e successive modifiche e integrazioni, per il progetto afferente la realizzazione di un parco eolico composto da 43 aerogeneratori della potenza complessiva di 107,5 MW per la produzione di energia elettrica da ubicare nel Comune di BORGIA, in quanto rientra nella categoria progettuale elencata nell'Allegato "B", punto "2" lettera "e" del DPR 12.04.1996.

ELENCO ELABORATI ALLEGATI

- relazione tecnica generale
- relazione geologica
- relazione archeologica
- layout su base ortofoto
- layout su base topografico
- inquadramento geografico r distanze dagli aeroporti
- inquadramento territoriale
- infrastrutture
- viabilità
- viabilità
- planimetrie profilo e sezioni tratti stradali
- sezioni stradali tipo
- cavidotti
- cavidotti
- particolare aerogeneratore
- particolare anemometro
- particolare fondazione



[Handwritten notes and signatures in the left margin]



L'impianto in sintesi è caratterizzato da:

- n° 43 aerogeneratori del tipo tripale, ciascuno della potenza pari a 2500 KW, comprensivi delle apparecchiature di trasformazione BT/MT, ubicate all'interno delle torri di sostegno;
- n° 1 stazione di trasformazione
- n° 1 stazione di controllo

Le caratteristiche costruttive dell'aerogeneratore sono:

- Torre di forma tronco conica, di colore neutro, di altezza pari a 100 mt. al mozzo
- n° 3 Pale;
- diametro rotore 100 mt
- Distanza tra le torri non inferiore a 300 mt.;

- Distanza dagli aerogeneratori non inferiore a 500 mt dalle unità abitative regolarmente censite e stabilmente occupate dalla popolazione;
- Disposizione delle macchine eoliche regolare e con distanza reciproca pari almeno a 3 volte il diametro del rotore, al fine di evitare l'effetto selva;
- Disposizione degli aerogeneratori tale da minimizzare la distanza dalla rete elettrica di immissione e dalle strade di accesso esistenti.

La proposta progettuale:
 Il progetto è finalizzato alla costruzione di un impianto eolico della potenza complessiva di 21 MW, per la produzione di energia elettrica mediante l'installazione di 43 aerogeneratori di potenza 2500 KW, seguendo i seguenti criteri progettuali:

Il progetto tecnico ed i relativi studi di individuazione e valutazione di impatto ambientale, afferenti alla realizzazione di un parco eolico composto da 43 aerogeneratori della potenza complessiva di 107,5 MW per la produzione di energia elettrica da ubicare nel Comune di BORGIA, consistente in:

VISTO

- distanza armature
- piazzole di servizio
- stazioni di trasformazione
- edificio di controllo
- carta idrografica
- studio di impatto ambientale – quadro di riferimento progettuale
- valutazione dei campi elettromagnetici
- valutazione dei livelli di rumore massimo
- simulazione dei livelli di rumore massimo
- studio di impatto ambientale – quadro di riferimento programmatico
- compatibilità con il piano eolico della Calabria (aree non idonee)
- compatibilità con il piano eolico della Calabria (aree di attenzione)
- raffronto con PAI (rischio Frane)
- raffronto con PAI (aree a rischio idraulico e aree, zone, punti di attenzione)
- vincoli territoriali
- studio di impatto ambientale – quadro di riferimento ambientale
- zone di impatto visivo
- simulazione fotografica
- simulazione fotografica
- simulazione fotografica
- aree protette
- uso del suolo
- sintesi in linguaggio non tecnico

[Handwritten signature and scribbles on the left margin]

- Altezza totale 150 mt
L'energia prodotta dall'impianto sarà consegnata ad una nuova cabina di consegna AT ubicata in prossimità dell'aerogeneratore n° 2 che sarà attigua a quella di TERNNA

Opere civili

- esecuzione di plinti di fondazione delle macchine eoliche
- la realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori
- la posa in opera delle 1 cabina di consegna complete di basamenti e cunicoli per le apparecchiature elettromeccaniche
- stazione di trasformazione
- edificio di controllo
- La realizzazione, l'adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito e la viabilità di servizio interna all'impianto

Opere impiantistiche

- Sistema di trasformazione BT/MT interna ad ogni aerogeneratore;
- Collegamenti elettrici in MT tra i singoli generatori e la stazione di impianto;
- Stazione di impianto;
- Stazione di trasformazione AT/MT e cabina di consegna alla RT
- Eseecuzione dei collegamenti elettrici in cavidotti interrati tra i singoli aerogeneratori e tra gli aerogeneratori e la cabina di consegna dell'energia prodotta


Descrizione del sito

- L'area interessata dall'impianto, avente un'altitudine media compresa tra i 235,00 ed i 400,00 mt s.l.m. ed una estensione di circa 2.370,00 Ha, posta fuori dal centro abitato Borgia;
 - E' facilmente accessibile percorrendo la SP 172 che collega Borgia a Catanzaro e che si allaccia successivamente alla SS 106;
 - Confina a Nord con il Comune di S.Floro, a Nord-Est con il Fiume Corace, a Sud-Est con il Mar Ionio, a Sud con il Comune di Squillace, a Ovest con il Comune di Giritaleo;
 - Non è interessato da insediamenti abitativi adiacenti né di tipo civile né agricolo o industriale;
 - La località ha prevalentemente carattere collinare e caratterizzata da una serie di piccoli canyon, formati dall'azione erosiva dei corsi d'acqua.
 - Nello Strumento Urbanistico Comunale, è classificata come zona agricola - E - dentro tali aree è prevista la realizzazione di impianti di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento.
- L'uso del suolo direttamente interessato dall'ubicazione degli aerogeneratori e dalle opere secondarie è quello arbustivo ed a rada vocazione forestale.

CONSIDERATO

- Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) è stato elaborato secondo criteri descrittivi, analitici e revisionali trattando separatamente ogni singola componente ambientale e con un livello di approfondimento adeguato alla tipologia di intervento; i fattori presi in esame risultano:

- Costruzione delle opere
- Occupazione del suolo
- Atmosfera
- Distanza dai centri abitati
- Rumore
- Effetto sulla flora e sulla fauna
- Effetti elettromagnetici
- Interferenze elettromagnetiche sulle telecomunicazioni



[Handwritten signature and scribbles on the left margin]

- Gestione
 - Dismissione del sito con ripristino dell'area
 - In sintesi gli effetti del progetto sul territorio interessato sono del tipo:
 - temporanei ed atengono principalmente alla fase di realizzazione delle strutture ed infrastrutture previste nel progetto;
 - definitivi che atengono principalmente a quello visivo-paesaggistico ed all'occupazione di suolo;
 - l'impatto sull'avifauna è del tipo diretto dovuto alla collisione con le pale dell'aerogeneratore ed indiretto dovuto maggiormente alla perdita dell'habitat, nicchia ecologica o disturbo arrecato all'area di dominio ecologico delle specie;
 - all'abbattimento di piante e/o vegetazione di pregio per la realizzazione degli scavi a sezione obbligata per l'interramento dei cavi elettrici nonché per la preparazione dei siti di realizzazione delle stazioni e cabine elettriche;
 - sostanzialmente gli effetti impattanti sono: modificazione del paesaggio degli aspetti tecnico-forestali, dovuti questi ultimi all'apertura di piste per raggiungere i siti di allocazione degli aerogeneratori le piazzole dei siti stessi;
- Pertanto**
 Visto il Dlgs. 152/06 e successive mod. e integ.:
- Per tutto quanto sopra, premesso, visto e considerato, si evince, che gli impatti, sia temporanei che definitivi, sono da ritenersi trascurabili e/o poco significativi, tali da non determinare ripercussioni irreversibili e negative sull'ambiente, il nucleo VIA, organo tecnico istruttorio, esprime parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico nelle località Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace, Pignatarello del Comune di BORGIA, non ritenendo necessario sottoporlo ad ulteriore ad ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni obbligatorie:
1. utilizzare un design uniforme per le turbine, ossia stessa direzione di rotazione, velocità, colore, altezza e diametro del rotore;
 2. utilizzare una colorazione con tonalità dal grigio al bianco per pale, navicella e torre;
 3. è vietata la realizzazione di piste ed infrastrutture in aree boscate;
 4. gli aerogeneratori dovranno essere collocati nelle aree libere ed è vietato collocarli in aree boscate;
 5. è obbligatorio prediligere l'allargamento di strade preesistenti piuttosto che l'apertura di nuove strade;
 6. è obbligatorio impiegare specie autoctone nel ripristino delle aree interessate alla rete viaria;
 7. obbligo durante la costruzione del parco, tramite esperti nel settore di monitorare il territorio interessato dai lavori e di presentare report trimestrali alla Regione Calabria Assessorato Ambiente nel quale si valutino gli effetti reali indotti sull'ambiente ed in caso di effetti negativi le proposte di mitigazione;
 8. A lavori ultimati nel periodo di funzionamento del parco l'obbligo di continuare il monitoraggio per almeno 2 anni con specifico interesse per l'avifauna prentendo un report annuale nel quale sia evidenziata la reale incidenza sull'ambiente circostante e sulle specie di avifauna interessate con le eventuali proposte di mitigazione ed in ultima analisi l'impegno di reintroduzione di esemplari;
 9. è obbligatorio predisporre degli idonei interventi di mitigazione durante la fase di costruzione dell'impianto per quanto attiene le polveri aerodisperse;
 10. è obbligatorio interrare tutte le linee aeree;
 11. devono essere richieste tutte le autorizzazioni previste per l'allaccio alla rete nazionale;
 12. dovranno essere richiesti tutti i nulla osta previsti per tale costruzioni;




Handwritten signatures and initials on the left margin of the document.

13. gli aerogeneratori dovranno essere collocati ad una distanza superiore a 500 mt da fabbricati regolarmente censiti e stabilmente abitati.
 Il presente atto ha validità 3 anni.

IL NUCLEO V.I.A.

[Handwritten signatures on lined paper]

Dott. Graziano Giuseppe
 Arch. Pelle Luciano
 Dott. Genovese Antonio
 Ing. Ranieri Annamaria
 Arch. Vasta Domenico
 Dott. Iacovino Vincenzo
 Ing. Pastore Egidio Michele
 Avv. Zicarelli Massimo
 Dott. Misasi Giovanni
 Ing. Suppa Raffaele
 Dott. Imeneo Vittoria
 Dott. Curcio Salvatore



DECRETO:

N.3473 DEL 02/04/2008

RELATIVO A:

PROCEDURA DI VERIFICA - SCREENING

EMESSO DA:

REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE



Regione Calabria
Dipartimento Politiche dell'Ambiente
Settore n° 55 Servizio n° 156

23 APR. 2008

Prot. n° 6490



Alla sig.ra Cavaliere Rosa amministratore
della Società Anemos S.r.l.
Via Galvani, 8
88046 LAMEZIA TERME (CZ)

All'Amministrazione Comunale di
BORGIA (CZ)

Alla Regione Calabria
Dipartimento Attività Produttive
Servizio Energia
Palazzo Europa
S. Maria CATANZARO

All'ARPACAL.
Via degli Angioini
88100 CATANZARO

Oggetto: D.Lgs. n° 152/2006 artt. 32 e seguenti – Procedura Screening relativa al Progetto di realizzazione del parco eolico denominato “Borgia 1” nelle loc. “Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello” nel Comune di Borgia (CZ).

Ditta: Sig.ra Cavaliere Rosa amm. della Soc. Anemos S.r.l..

In allegato, si trasmette il decreto del Dirigente Generale R. n° 3473 del 02.04.2008 con il quale si integra in decreto n° 14753 del 03.10.2007 relativo alla pratica di cui all'oggetto.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe Cortone



Regione Calabria
Giunta Regionale
Dipartimento Politiche dell'Ambiente

DECRETO DIRIGENTE DEL _____
(ASSUNTO IL 12.8. MAR. 2008 PROT. N. 1456)

DIPARTIMENTO
SETTORE N. _____
SERVIZIO N. _____

CODICE N. _____

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N° 3473 del 02 APR. 2008

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 32 - Procedura di Verifica (Screening)
Progetto di realizzazione di un parco eolico denominato "Borgia 1" nelle località
"Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapagadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara,
Perarace e Pignatarello" nel Comune di Borgia (CZ);
Proponente: Cavaliere Rosa in qualità di amministratore della società Anemos s.r.l.
Integrazione decreto n°14753 del 03/10/2007

Publicato sul BURC

N°..... del...../...../.....

Parte _____

Il Dirigente Generale

VISTA la legge regionale n.7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n°227 del 28.04.07 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Politiche dell’Ambiente al Dott. Giuseppe Graziano;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

VISTO il Decreto n.354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTO il Decreto n° 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n° 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione – rettifica”;

VISTA la legge regionale n° 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006, in particolare l’art. 32, recante “norme in materia ambientale”;

VISTO l’art. 7, comma 3, del disciplinare allegato alla D.G.R. n° 736 del 12/10/2004 recante “procedura di valutazione d’impatto ambientale - approvazione disciplinare”;

PREMESSO:

- **CHE** con nota acquisita agli atti del Settore Politiche dell’Ambiente in data 30/07/2007 prot. n° 7473, la Sig.ra Cavaliere Rosa in qualità di amministratore della società Anemos s.r.l ha richiesto l’avvio della fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n°152/2006, relativamente al progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato “Borgia 1” nelle località “Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapagadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello” nel Comune di Borgia (CZ);

- **CHE** il nucleo di valutazione d’impatto ambientale, organo tecnico regionale, nella seduta del 21/9/2007, a seguito dell’esame della documentazione tecnico progettuale trasmessa ha formulato il proprio parere escludendo il progetto stesso dall’ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni per la mitigazione degli impatti;

CONSIDERATO:

- **CHE** il nucleo VIA nella seduta **17/03/2008**, dietro impulso degli uffici del Dipartimento ha provveduto a rivedere il suddetto parere al fine di meglio verificare la coerenza e conformità del progetto con la D.G.R. n° 55 del 30/01/2006, concernente le linee guida per l’inserimento dei parchi eolici sul territorio regionale;

- **CHE** pertanto il nucleo ha ritenuto di integrare il proprio precedente parere di pari oggetto nel senso che la centrale di consegna dell’energia al GRTN dovrà essere conforme a quanto disposto dalla lettera h del paragrafo 3.1 del documento allegato alla D.G.R. n° 55 del 30/01/2006, nonché gli aerogeneratori contraddistinti con il codice macchina n° 18, 19,20, 21,22,23 e 24 dovranno essere ubicati fuori dall’area di interesse archeologico;

RITENUTO pertanto dover provvedere all’integrazione del precedente D.D.G. n° 14753 del 03/10/2007;

DECRETA

Per quanto in premessa,

- Integrare il proprio precedente D.D.G. n° 14753 del 03/10/2007 di pari oggetto nel senso

che la centrale di consegna dell'energia al GRTN dovrà essere conforme a quanto disposto dalla lettera h del paragrafo 3.1 del documento allegato alla D.G.R. n° 55 del 30/01/2006, nonché gli aerogeneratori contraddistinti con il codice macchina n° 18, 19,20, 21,22,23 e 24 dovranno essere ubicati fuori dall'area di interesse archeologico, per come evincesi dal parere del nucleo VIA del 17/03/08 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- Confermare ogni altra indicazione e condizione espressa nel citato D.D.G. n° 14753 del 03/10/2007.

DISPONE

- Di trasmettere il presente provvedimento alla Sig.ra Cavaliere Rosa in qualità di amministratore della società Anemos s.r.l., al Comune di Borgia (CZ), alla Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive Settore Energie e all'ARPACAL.
- Di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legittima conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Giuseppe Graziano)



E' COPIA
IL FUNZIONARIO



**REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE
IL NUCLEO V.I.A.**

Prot. n°

Catanzaro 17/03/2008

**AL Dirigente Generale
SEDE**

**Oggetto: - COMUNE di BORGIA (CZ).
- D.P.R. 12/04/96 e succ. mod. e integr.
- Progetto per la realizzazione di un parco eolico.
- Denominato BORGIA 1.
- Ditta proponente ANEMOS SRL**

PREMESSO CHE

- Con istanza degli uffici del Dipartimento Politiche Ambientali si è proceduto a revisionare il progetto della Società **ANEMOS SRL** relativo al parco eolico denominato BORGIA 1 nel comune di BORGIA (CZ) per verificare la sua conformità ai limiti alle Linee Guida Regionali;

VISTO

il progetto tecnico e il relativo studio di impatto ambientale (SIA).

la commissione VIA ha verificato che per quanto riguarda questo parco eolico

È necessario spostare la centrale di consegna ai sensi della Deliberazione Regionale n. 55 del 30 gennaio 2006 in cui viene approvato il documento che dà gli indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale perché non conformi alla lettera h del paragrafo 3.1 dello stesso documento. Inoltre, è necessario spostare al di fuori dell'area di interesse archeologico gli aerogeneratori contrassegnati con il n. macchina 18,19,20,21,22,23,24.

Questo parere modifica ed integra il parere rilasciato dal NUCLEO VIA REGIONALE in data 21 settembre 2007 per lo stesso progetto.

IL NUCLEO V.I.A.

Dott. Graziano Giuseppe

Dott. Genoyese Antonio

Ing. Ranieri Annamaria

Arch. Vasta Domenico

g. m. g. g. g.
Genoyese Antonio
Ranieri Annamaria
Vasta Domenico

Dott. Iacovino Vincenzo

[Handwritten signature]

Ing. Pastore Egidio Michele

[Handwritten signature]

Avv. Zicarelli Massimo

[Handwritten signature]

Dott. Misasi Giovanni

[Handwritten signature]

Ing. Suppa Raffaele

[Handwritten signature]

Dott. Imeneo Vittoria

[Handwritten signature]

Dott. Curcio Salvatore

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DECRETO:


N.9361 DEL 17/06/2010

RELATIVO A:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' VIA - PROGETTO DI VARIANTE

EMESSO DA:

REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO POLITICHE DELL'AMBIENTE



Regione Calabria

Dipartimento Politiche dell'Ambiente

Settore n. 3 Servizio n. 7

Prot. n. 17292 del 07 LUG. 2010

→
Alla Ditta Borgia Wind S.r.l.
Via Galvani, 8
88046 – LAMEZIA TERME (CZ)

All'Amm. Comunale di Borgia
Corso Mazzini, 169
88021 – BORGIA (CZ)

Alla Provincia di Catanzaro
Piazza L. Rossi
88100– CATANZARO

Alla Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive
Settore Energia
V.le Cassiodoro Pal. Europa
88100 - S. MARIA di CATANZARO (CZ)

All'ARPACAL
Via Lungomare
Loc. Giovino
88063 - Catanzaro Lido (CZ)

OGGETTO: Regolamento Regionale n. 5 del 14/05/2009 – art.6 – Verifica di assoggettabilità.
Realizzazione di un parco eolico denominato "Borgia 1"-Variante in corso d'opera
nel Comune di Borgia (CZ).
Committente: Borgia Wind S.r.l.

In allegato, si trasmette il decreto del Dirigente Generale n. 9361 del 17/06/2010 con il quale si è ritenuto di **escludere dall'ulteriore procedura di VIA** il progetto in epigrafe.



Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Graziano



Regione Calabria
Giunta Regionale
 Dipartimento Politiche dell'Ambiente

DIPARTIMENTO

DECRETO DIRIGENTE DEL

SETTORE N. ___

(ASSUNTO IL **07 GIU. 2010**

PROT. N. **1144**)

SERVIZIO N. ___

CODICE N. _____

" Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria "

N. **9361** del **17 GIU. 2010**

OGGETTO: Regolamento Regionale n. 5 del 14/05/2009 - art. 6 - Verifica di
 assoggettabilità.

Realizzazione di un parco eolico denominato "Borgia 1" - Variante in corso d'opera
 nel/i Comune/i di Borgia (CZ).

Committente: Ditta Borgia Wind Srl.



Pubblicato sul BURC N..... del...../...../..... Parte _____

Il Dirigente Generale

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 227 del 28.04.07 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente al Dott. Giuseppe Graziano;

VISTO il D.D.G. n. 10216 del 28/07/2008 con il quale è stato assegnato ad interim il Settore n.3 alla Dott.ssa Grazia Rosanna Squillacioti;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs.29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

VISTO il Decreto n.354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante "D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione - rettifica";

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTO il Regolamento Regionale n. 5 del 14/05/2009 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali";

VISTA la DGR n. 946 del 09/12/2008 riportante ad oggetto "DPR 357/97 e s.m.i. Regolamento di attuazione della DIR 92/43/CE - Conservazione habitat, flora e fauna - Adempimenti" con la quale sono state attribuite al Nucleo VIA - VAS - IPPC le competenze in materia di Valutazione d'Incidenza in merito a piani, programmi e progetti interessanti i siti Natura 2000;

VISTO il DDG n. 21338 del 10/12/2008 "Nomina componenti del Nucleo VIA - VAS - IPPC" e successivi DDG n. 22555 e n. 22557 del 23/12/2008, e n. 10295 del 09/06/2009;

PREMESSO CHE con nota acquisita agli atti del Dipartimento Politiche dell'Ambiente in data 22/04/2010 prot. n. 7540 il/i proponente/i Ditta Borgia Wind Srl di Borgia (CZ), ha richiesto l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente all/alla **Realizzazione di un parco eolico denominato "Borgia 1" - Variante in corso d'opera nel/i Comune/i di Borgia (CZ);**

CHE il progetto citato rientra tra quelli indicati al punto 2 lett. "e" dell'allegato IV al D.Lgs. n. 4/2008 per i quali bisogna verificare se le caratteristiche degli stessi richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale;

CONSIDERATO:

CHE il Nucleo VIA - VAS - IPPC, organo tecnico regionale, nella seduta del 28/05/2010, a seguito dell'istruttoria della documentazione tecnico progettuale trasmessa, ha formulato il proprio parere che fa parte integrante del presente decreto;

CHE in detto parere il Nucleo VIA - VAS - IPPC ha stabilito di escludere il progetto stesso all'ulteriore procedura di VIA;

RITENUTO dover provvedere, ai sensi dell'art. 6, del Regolamento Regionale n. 5 del 14/05/2009, alla pronuncia in merito alla necessità di assoggettare o meno il progetto sopraindicato alla ulteriore procedura di VIA;

RITENUTO di dover far proprio il parere espresso dal Nucleo VIA - VAS - IPPC;

DECRETA

Per quanto in premessa,


di prendere atto del parere espresso nella seduta del 28/05/2010 dal Nucleo VIA - VAS - IPPC, in qualità di organo tecnico, che fa parte integrante del presente decreto, nel quale si stabilisce di escludere all'ulteriore procedura di VIA il/la **Realizzazione di un parco eolico denominato "Borgia 1" - Variante in corso d'opera nel/i Comune/i di Borgia (CZ)**, presentato dal/i proponente/i Ditta Borgia Wind Srl, con sede legale in Via Galvani, 8 - 88046 Lamezia Terme (CZ);

DISPONE


- Di trasmettere il presente provvedimento al/ai proponente/i Ditta Borgia Wind Srl, al/i Comune/i Borgia (CZ), alla Provincia di Catanzaro, alla Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive Settore Energia.
- Di trasmettere il presente provvedimento all'ARPACAL per lo svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 5 del 14/05/2009.
- Di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni dalla legittima conoscenza e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.
- Di dare atto che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità del presente provvedimento.
- Di dare atto che il presente parere, ai sensi dell'art.12 comma 5 del Regolamento Regionale n. 5 del 14/05/2009, ha validità di anni 5 (cinque) e alla scadenza dovrà essere rinnovato.
- Che la ditta proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – Dipartimento Provinciale di competenza – almeno con 15 (quindici) giorni di anticipo, dalla data di inizio dei lavori.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott.ssa Grazia Rosanna Squillaciotti)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Giuseppe Graziano)






REGIONE CALABRIA

Dipartimento Politiche dell'Ambiente NUCLEO V.I.A. V.A.S. I.P.P.C.

Via Isonzo n° 414 - 88063 Catanzaro



Al Dirigente Generale
Dott. Giuseppe Graziano
Dipartimento Politiche dell'Ambiente
Regione Calabria
SEDE

Oggetto: Regolamento Regionale 4 agosto 2008 n.3 e D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni - Progetto in variante per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Borgia 1" sito nel Comune di Borgia (CZ) - Modifica al progetto definitivo, in ottemperanza alle prescrizioni della conferenza dei servizi del 17/03/2010 - Società Borgia Wind S.r.l. -

PREMESSO

CHE con nota del 22/04/2010 acquisita agli atti al Prot. n. 7540 del 22/04/2010, la Società Borgia Wind srl, ha trasmesso al Dipartimento Politiche dell' Ambiente il progetto definitivo con modifiche apportate in seguito all'ottemperanza delle prescrizioni dettate in sede di conferenza dei servizi del 17/03/2010;

CHE con riferimento alla costruzione e gestione del Parco eolico "Borgia 1" la società Anemos srl ha ottenuto l'approvazione alla costruzione in seguito alla conferenza dei servizi tenutasi il 17/03/2010 presso il Dipartimento Attività Produttive;

CHE in ottemperanza alle prescrizioni espresse dalle amministrazioni intervenute alla conferenza dei servizi tenutesi il 17/03/2010, la società proponente ha rielaborato le modifiche al progetto definitivo riposizionando nella stessa area di impianto alcune turbine eoliche;

CHE tra le modifiche al progetto definitivo si è resa necessaria anche la variazione del tracciato dell'elettrodotto;

CHE il Dipartimento Politiche dell' Ambiente in seguito alla valutazione da parte del Nucleo VIA su progetto definitivo "Borgia 1" ha espresso parere favorevole circa la compatibilità ambientale;

CHE lo stesso Dipartimento Politiche dell' Ambiente con DDG n. 3472 del 02/04/2008 ha integrato il DDG 14753 del 03/10/2007 con la necessità di spostare la centrale di consegna e alcuni aerogeneratori al di fuori dell'area di interesse archeologica;

CHE il Dipartimento attività Produttivo - Servizio risorse energetiche al fine di concludere l'iter autorizzativo e valuta la variante al progetto definitivo, ha ritenuto necessario convocare tutte le amministrazioni compatente ad esprimersi per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione dell'impianto eolico;

CHE a seguito dell'incontro avvenuto con il Nucleo VIA, la società ha trasmesso con nota del 26/05/2010, acquisita agli atti il 27/05/2010 Prot. n. 9883, le integrazioni richiesti consistenti in:

- Copia del verbale della conferenza dei servizi del 29/12/2007;
- Copia del verbale della conferenza dei servizi del 17/03/2008;
- Copia del certificato di conformità con il piano eolico regionale rilasciato dal comune di Borgia;
- Note esplicative del progettista;
- Copia dei pareri emessi dagli enti competenti in relazione alla progettazione definitiva oggetto della conferenza dei servizi del 17/03/2008 che consistono in:

- parere nulla osta radiazione non ionizzanti e rumore rilasciato dall'ARPACAL Prot. 1197/08;
 - nulla osta rilasciato dalla Regione Calabria - Dipartimento Attività Produttive - Ufficio miniere cave Prot. 6620;
 - Parere con prescrizione rilasciato dal Ministero per i Beni Ambientale e Culturali - Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici, Prot. n. 1336 del 14/03/2008;
 - Parere favorevole alla realizzazione dell'impianto rilasciato dal Comune di Borgia;
 - Parere del comando Militare Esercito calabria, Prot. n. 0000287 del 10/01/2008;
 - Parere con prescrizione del Ministero dei Beni Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Calabria - Cosenza prot. 1835/p del 14/03/2008.
 - Parere del Ministero delle Comunicazioni Ispettorato territoriale Calabria prot. 2007/32/3919 del 14/03/2008;
 - Parere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro dipartimento di prevenzione SISPAL prot. 149 del 15/01/2008,
 - Parere rilasciato dall'Agenzia della Dogana prot. A/17362 riconfermato con nota n. A/4434 del 18/03/2008.
- Parere del Ministero dello Sviluppo Economico - Dir. Generale per l'Energia e le risorse minerarie - UNMIG - Ufficio 7 prot. 5774 del 20/12/2007.
- Parere con prescrizioni rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato Comando provinciale di Catanzaro prot. 14870 del 21/12/2007.
 - Parere rilasciato dall'Aeronautica militare prot. 769 dell'11/06/2008.
 - parere dell'Autorità di Bacino Regionale del 10/01/2008 prot. 62/08.
- La ditta inoltre precisa che l'autorizzazione della SNAM Rete Gas e l'Amministrazione provinciale di Catanzaro settore Energia hanno dato parere favorevole durante la conferenza dei servizi del 17/03/2008.

Esaminata la documentazione allegata consistente in:

1. Relazione tecnica generale
2. Relazione geologica
3. Relazione geologica integrativa
4. Relazione archeologica
5. Layout su base ortofoto
6. Layout su base topografica
7. Inquadramento geologico e distanza dagli aeroporti
8. Inquadramento territoriale
9. Infrastrutture
10. Viabilità
11. Viabilità (10b)
12. Corografia generale cavidotti
13. Sezioni e attraversamenti tipo cavidotti
14. Particolari costruttivi posa cavidotti
15. Sezioni stradali tipo
16. Particolare aerogeneratore
17. Particolare anemometri
18. Particolare fondazione
19. Distanza armature
20. Piazzale di servizio
21. Stazione utente - planimetria catastale
22. Stazione utente - pianta, prospetto e sezione
23. Cavidotto su base catastale (19 a)
24. Cavidotto su base catastale (19 b)
25. Cavidotto su base catastale (19 c)
26. Carta idrografica
27. Tavola di raffronto

28. Studio di impatto ambientale - quadro di riferimento progettuale
29. Studio di compatibilità acustica
30. Valutazione dell'esposizione ai campi magnetici
31. Studio di impatto ambientale - quadro di riferimento programmatico
32. Compatibilità con il piano eolico della Calabria (Aree non idonee)
33. Compatibilità con il piano eolico della Calabria (Aree di attenzione)
34. Raffronto con PAI (rischio frane)
35. Raffronto con PAI (rischio idraulico)
36. Vincoli territoriali
37. Studio di impatto ambientale - quadro di ambientale
38. Zone di impatto visivo
39. Zone di impatto visivo cumulativo
40. Simulazione fotografica (c.1)
41. Simulazione fotografica (c.2)
42. Simulazione fotografica (c.3)
43. Simulazione fotografica (c.4)
44. Aree protette
45. Uso del suolo
46. Sintesi non tecnica



[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large looped signature at the top and several smaller initials below it.]

Considerato che:

- le variazioni progettuali riguardano, così come dichiarano i progettisti, gli aerogeneratori contrassegnati con il numero 18, 19, 20, 21, 22, 23,24 che sono stati stralciati, e la stazione di trasformazione e consegna è stata ricollocata.
- Oltre alle variazioni sopra citate sono state ricollocati alcuni aerogeneratori. Nell'allegato di progetto "Nota esplicativa del progettista" alla pag. a seguire della 2 di 2 è riportata una tabella con le indicazione degli spostamenti che hanno interessato gli aerogeneratori con indicazione della distanza tra la vecchia e la nuova posizione.

IL NUCLEO VIA - VAS - IPPC

Esaminati gli atti e gli elaborati progettuali;

Per tutto quanto sopra;

RITIENE

Che il progetto di variante per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Borgia 1" sito nel Comune di Borgia (CZ) - Modifica al progetto definitivo, in ottemperanza alle prescrizioni della conferenza dei servizi del 17/03/2010 - Società Borgia Wind s.r.l. - non debba essere sottoposto ad ulteriore procedura di VIA con la condizione che rimangono valide tutto quanto contenuto nei D.D.G. n. 14753 del 03/10/2007 e n. 3473 del 02/04/2008 già rilasciati dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente. Si mette in evidenza la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione per i Beni Culturali e paesaggistici della Calabria del 14/03/2008 prot. 1835.

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a signature that looks like 'P' and several other initials below it.]

IL NUCLEO V.I.A.-V.A.S.-I.P.P.C.

Dott. Graziano Giuseppe - Presidente

Dott.ssa Rosanna Squillaciotti

Dott. Francesco Attanasio

[Handwritten signatures of Graziano Giuseppe and Francesco Attanasio.]

Dott.ssa Nicoletta Boldrini

Dott. Massimo Bonanno

Dott. Piergiorgio Cameriere

Dott. Simone Canese

Ing. Ida Cozza

Ing. Donatella Cristiano

Ing. Stefano Curcio

Dott. Rocco De Luca

Dott. Antonino Demasi

Dott. Vincenzo Iacovino

Dott.ssa Vittoria Imeneo

Dott. Orlando Raffaele Mamone

P.I. Andrea Maradei

Dott. Fausto Marino

Arch. Attilio Mazzei

Dott. Clemente Migliorino

Dott. Giovanni Misasi

Ing. Annamaria Ranieri

Avv. Cosimo Tallarino

Nicoletta Boldrini
~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

Donatella Cristiano
Stefano Curcio
Rocco De Luca
~~_____~~
~~_____~~

~~_____~~
~~_____~~
Andrea Maradei

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~
Fausto Marino
Clemente Migliorino
Giovanni Misasi
Annamaria Ranieri
Cosimo Tallarino



DECRETO:


N.13240 DEL 29/11/2017

RELATIVO A:

PROROGA DDG N.9361 DEL 17/06/2010

EMESSO DA:

REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio
Settore 4 - Ufficio V.I.A.

Prot. n° 380413 /SIAR

del - 6 DIC. 2017

Spett.le Borgia Wind Srl.
Via Umberto Boccioni, 17
88046 - Lamezia Terme (CZ)
borgiawindsrl@pec.it

Spett.le Comune di Borgia (CZ)
ragioneria.borgia@asmepec.it

Spett.le Comune di Maida (CZ)
protocollo.maida@asmepec.it

Spett.le Comune di Girifalco (CZ)
protocollo.girifalco@asmepec.it

Spett.le Comune di Cortale (CZ)
protocollo.cortale@asmepec.it

Spett.le Comune di Squillace (CZ)
affarigenerali@comune.squillace.cz.it

Spett.le Comune di San Floro (CZ)
ragioneria.sanfloro@asmepec.it

Spett.le Regione Calabria
Dipartimento Attività Produttive
Settore Fonti Rinnovabili
fontirinnovabili.selfps@pec.regione.calabria.it

Spett.le Provincia di Catanzaro
protocollo@pec.provincia.catanzaro.it

Spett.le ARPACAL
catanzaro@pec.arpacalabria.it

OGGETTO: Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i.
PROGETTO: Parco Eolico denominato Borgia 1 - nei Comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale, Squillace e San Floro (CZ). Proroga del DDG 9361 del 16/06/2010;

Proponente: Borgia Wind Srl., Via Umberto Boccioni, 17 - 88046 - Lamezia Terme (CZ)

Si trasmette in allegato il **D.D.G. n. 13240 del 29/11/2017**

Distinti saluti.

Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Reillo



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 11
"AMBIENTE E TERRITORIO"

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

(assunto il _____ prot. N° 1234)

20 NOV. 2017

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 1324 del _____

29 NOV. 2017

OGGETTO: Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e s.m.i.

PROGETTO: Parco eolico denominato Borgia 1 – nei Comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale Squillace e San Floro (CZ). Proroga D.D.G. n. 9361 del 16/06/2010.

PROPONENTE: Borgia Wind srl sede legale via Umberto Boccioni n. 17 – Lamezia Terme (CZ).

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e ssmm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante "D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione - rettifica";

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12.07.2016 ed il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 con i quali è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Ambiente e Territorio" alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;

VISTO il D.D.G. n. 7948 del 6/07/2016 con il quale l'ing. Salvatore Epifanio è stato assegnato alla direzione del settore "Valutazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente e Territorio";

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto "Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza"

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali";

VISTA la L. R. n. 39/2012, modificata con successive L. R. n. 49/2012 e L.R. n. 33/2013, che prevede l'istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (di seguito S.T.V.), per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche e di valutazione, nonché per le attività consultive e di supporto nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA) e valutazione di incidenza (VI);

VISTA la D.G.R. n. 381 del 31/10/2013 approvazione del regolamento regionale recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS - VIA - AIA - VI";

VISTO il D.D.G. n. 5192 del 30/04/2014 e successivi, ai sensi del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 39/2012 e smi, sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV);

PREMESSO CHE con DDG n. 14753 del 3/10/2007 è stato espresso parere di esclusione del progetto dalla procedura di VIA con prescrizioni in merito ai lavori di realizzazione del parco eolico denominato Borgia 1 (società proponente Anemos srl);

CHE con DDG n. 3473 del 02/04/2008 è stato integrato il DDG n. 14753 del 3/10/2007 prevedendo lo spostamento della centrale di consegna dell'energia al GRTN nonché di alcuni aerogeneratori di progetto, prescrivendone l'ubicazione degli stessi al di fuori dell'area d'interesse archeologico;

CHE con DDG n. 9361 del 17/06/2010 è stata approvata una variante in corso d'opera del parco eolico che ha previsto la ricollocazione di alcuni aerogeneratori, l'eliminazione di n. 7 aerogeneratori e la ricollocazione della stazione di trasformazione e consegna dell'energia.

CHE la il Dipartimento Attività Produttive - Settore Energia, con DDG n. 8254 del 08/06/2012 ha rilasciato l'Autorizzazione Unica alla realizzazione dell'impianto, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, per complessivi numero 25 aerogeneratori (per una potenza dell'impianto pari a 62,5 MW) ricadenti nei territori dei Comuni di Borgia, Maida, Cortale, Girifalco, Squillace e San Floro (CZ);

CONSIDERATO CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 118443 del 16/04/2015 la società proponente l'intervento Borgia Wind srl (ex Anemos srl) ha richiesto una proroga del DDG n. 9361 del 17/06/2010 riportante una validità di anni 5;

CHE la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI, nella seduta del 08/11/2017, a seguito della disamina della documentazione amministrativa presentata dalla società proponente e dalle certificazioni comunali rilasciate dagli Enti interessati, ha ritenuto concedibile la proroga del D.D.G. n. 9361/2010;

RITENUTO di dover provvedere al rilascio della proroga del decreto di compatibilità ambientale D.D.G. n. 9361/2010 facendo proprio il parere espresso dalla STV;

DECRETA

per quanto riportato in premessa, sulla base del parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nella seduta del 08/11/2017 (parere allegato al presente provvedimento costituente parte integrante e sostanziale), di prorogare il D.D.G. n. 9361 del 17/06/2010 - per anni 5 dalla data di scadenza del predetto decreto - in merito alla realizzazione del Parco eolico denominato Borgia 1 - nei Comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale Squillace e San Floro (CZ) - per complessivi numero 25 aerogeneratori (contraddistinti dalle sigle A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A14, A15, A26, A27, A28, A29, A30, A32, A33, A34, A35, A36, A41, A42, A43) richiesto dalla società Borgia Wind srl sede legale via Umberto Boccioni n. 17 - Lamezia Terme (CZ).

Di confermare le prescrizioni riportate nei DDG n. 9361/2010.

Di trasmettere il presente provvedimento alla società Borgia Wind srl sede legale via Umberto Boccioni n. 17 - Lamezia Terme (CZ), ai Comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale Squillace e San Floro (CZ), alla Regione Calabria Settore Fonti Rinnovabili, alla provincia di Catanzaro, ed all'ARPACal.


- Di stabilire che il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel DDG n. 9361/2010 potrebbe inficiare la validità del presente provvedimento.
- Di dare atto che eventuali difformità o dichiarazioni mendaci dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, potrebbero inficiare la validità del presente provvedimento.
- Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria dai titolari di interesse legittimo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
- Di disporre che la ditta proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL - dip. Prov. di competenza - almeno con 30 (trenta) giorni di anticipo, dalla data di inizio dei lavori, previa trasmissione del progetto e definizione di un Piano di Monitoraggio.
- Di precisare che le varianti progettuali, ritenute significative a livello ambientale, dovranno essere sottoposte alle procedure di cui all'art.20 del D.Lgs. 152/06.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Salvatore Epifanio

IL DIRIGENTE GENERALE
Arch. Orsola Reillo



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Ambiente e Territorio

STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS – VIA – AIA -VI

Prot. n° 354061/SIAR

DEL 14 NOV. 2017

Regione Calabria

Dipartimento Ambiente e Territorio

Dirigente del Settore 4 – Valutazioni Ambientali

SEDE

SEDUTA DEL 08/11/2017

Oggetto: Richiesta di proroga di validità del DDG n. 9361 del 17/06/2010, riferito alla compatibilità ambientale del Parco Eolico denominato “Borgia 1”, costituito da 36 aerogeneratori della potenza di 90 MW, nei Comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale, Squillace e San Floro (CZ).

Proponente Borgia Wind srl (ex Anemos srl), sede legale in Via Umberto Boccioni,17 – Lamezia Terme (CZ).

Parere tecnico di supporto, giusta nota prot. n. 0238781 del 26/07/2016.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE - VAS – VIA – AIA -VI

con riferimento alla richiesta proroga di validità del DDG n. 9361 del 17/06/2010 presentata dalla società Borgia Wind srl, con sede legale in Via Umberto Boccioni,17 – Lamezia Terme (CZ), relativa al Parco Eolico denominato “Borgia 1” costituito da 36 aerogeneratori della potenza di 90 MW, ricadente nei Comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale, Squillace e San Floro (CZ), espone quanto segue.

PREMESSO CHE

con nota acquisita al prot. n. 0118483/SIAR del 16/04/2015 del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria, la Società proponente trasmetteva richiesta di proroga di 1 (uno) anno del termine di ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto di cui al DDG n. 9361 del 17/06/2010, recante la non assoggettabilità a VIA, relativamente al Parco Eolico denominato “Borgia 1”, costituito da 36 aerogeneratori, della potenza di 90 MW, ricadente nei Comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale, Squillace e San Floro (CZ);

con nota acquisita al prot. n. 388786/SIAR del 22/12/2015 del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria, la Società proponente trasmetteva richiesta di proroga di validità del Decreto di Autorizzazione Unica n. 8254 dell’8/06/2012 per 25 aerogeneratori e richiesta di proroga di validità del DDG n. 9361 del 17/06/2010 recante la non assoggettabilità a VIA per 36 aerogeneratori, unitamente ai seguenti documenti:

- certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune di Borgia in data 29/07/2015 n. 4121 prot. n. 5664-7268 con allegati elaborati denominati Q1-Q2-Q3-Q4 relativi alle porzioni di tracciato del cavidotto interrato, agli aerogeneratori, alla viabilità interna del parco, alla stazione utente e alla stazione Terna;

- **comunicazione di rettifica** (prot. n° 8798 del 07/09/2015) del vincolo di cui alla Legge n. 353/2000 - aree percorse dal fuoco-, per le particelle nn. 85 e 86 del Foglio di Mappa n° 29 di **Borgia**, allegata al certificato di destinazione urbanistica n. 4121 del 29/07/2015;
- **attestato** rilasciato dal comune di **Cortale** in data 07/10/2015 relativo alla porzione di tracciato del cavidotto interrato ricadente su tratto di strada provinciale SP49 e su tratto della strada comunale Carrà - Vaccari;
- **certificato** rilasciato dal comune di **Girifalco** in data 28/09/2015 prot. n. 72/2015 relativo alla porzione di tracciato del cavidotto interrato ricadente su tratto di strada provinciale SP49, su tratto di strada provinciale SP172 e su tratto di strada comunale "San Fantino";
- **certificato** rilasciato dal comune di **Maida** in data 21/09/2015 prot. n. 5817 relativo alla porzione di tracciato del cavidotto interrato ricadente su alcuni terreni privati;
- **attestato** rilasciato dal comune di **Squillace** in data 28/10/2015 n. 268 relativo alla porzione di tracciato del cavidotto interrato ricadente su tratto di strada provinciale e su terreno privato;
- **relazione asseverata del 05/08/2015** redatta dall' Ing. Antonio Talarico, controfirmata dal legale rappresentante della società proponente;
- **richiesta al comune di San Floro** (avente prot. n. 1323 dell'8/06/2015) relativa alla certificazione delle porzioni di tracciato del cavidotto interrato su tratto di strada comunale e su tratto di strada provinciale;

con nota del 22/02/2016 prot. n. 0056534/SIAR, l'ufficio VIA del Dipartimento Ambiente e Territorio sollecitava il proponente e l'amministrazione comunale di San Floro a voler trasmettere la certificazione comunale richiesta con nota prot. n. 1323 dell'8/06/2015;

con nota acquisita al prot. n. 0091355/SIAR del 18/03/2016 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, la società proponente trasmetteva **attestazione** rilasciata dal comune di **San Floro** in data 24/02/2016 n. 531, "relativa alla porzione di tracciato del cavidotto interrato ricadente sulle strade provinciali SP46, SP49, SP172, su strada comunale "Frassi-Miele", su strada comunale "Serratore", su strada comunale "Scalella" e su strada comunale "Pozzo" e nella quale si precisava, altresì, che per quanto attiene alla presenza dei vincoli tutori e/o inibitori inerenti le aree boscate, inventariate nel catasto incendi poiché percorse dal fuoco, nulla è mutato rispetto al progetto valutato e che nessun aerogeneratore insiste su tali aree e in cui vi sono solo porzioni di piazzole di servizio e cavidotti interrati; quest'ultimi già valutati in seno al procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica";

con nota prot. n. 0172298/SIAR del 27/05/2016 l'ufficio VIA del Dipartimento Ambiente e Territorio, nelle more di procedere alle determinazioni istruttorie, ha ritenuto opportuno acquisire la seguente documentazione tecnica progettuale:

- **una tavola grafica** raffigurante i **vincoli tutori e inibitori** presenti nell'area interessata dal parco eolico, in opportuna scala, con sovrapposizione delle opere di progetto consistenti negli aerogeneratori, nel progetto dell'elettrico (cavidotti di collegamento tra le torri e le relative stazioni di collegamento BT-MT, MT-AT, e consegna dell'energia elettrica), nonché nella viabilità esistente, in quella da adeguare e/o da realizzare ex novo per la fase di cantiere e messa a dimora delle opere, integrata quest'ultima da piante, sezioni e prospetti in congrua scala;

- una **relazione tecnica** in ordine alle opere già realizzate e/o in corso di realizzazione e quelle da realizzare, in riferimento e conformemente al progetto originario assentito (plinti di fondazione degli aerogeneratori, piazzole, cavidotti, stazione di trasformazione MT/AT e collegamento alla stazione RTN), integrato dai relativi elaborati grafici in congrua scala;
- una **relazione tecnica** con relativa elaborazione grafica, riferita ad eventuale spostamento di aerogeneratori, nuovi tracciati dei cavidotti e nuove opere di viabilità rispetto alla configurazione originaria, tenendo conto di quanto previsto dal D.M. 52/2015 sul c.d. cumulo degli impatti in considerazione delle opere o interventi già realizzati, approvati o per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione, appartenenti alla stessa categoria progettuale, ricadenti nell'ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulativi sulle componenti ambientali interessate;
- informazioni circa le **aree di interesse paesaggistico di cui all'art. 142 Dlgs 42/2004** e smi - codice dei BB.CC-, le aree boscate, le aree percorse dal fuoco o sottoposte a vincolo di rimboschimento, i torrenti e i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto all'interno delle aree interessate dal parco de quo. Il tutto corredato da autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera;

con nota acquisita al prot. n. 0213764/SIAR del 04/07/2016 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, la Società proponente, in riscontro alla nota prot. n. 0172298/SIAR del 27/05/2016, trasmetteva la sotto elencata documentazione:

- *relazione tecnica generale codice elaborato 1.1 a firma dell' Ing. Iacono Vittorio;*
- *stralcio strumento urbanistico comunale-PRG di Borgia codice elaborato 2.1.1;*
- *stralcio strumento urbanistico comunale- stralcio tavola C1-B PSA codice elaborato 2.1.2;*
- *stralcio strumento urbanistico comunale-PRG di Maida codice elaborato 2.1.3;*
- *inquadramento vincolistico rispetto al PAI: area a pericolosità da frana codice elaborato 2.2.1;*
- *inquadramento vincolistico rispetto al PAI: area a pericolosità idraulica codice elaborato 2.2.2;*
- *inquadramento vincolistico rispetto ai vincoli ambientali codice elaborato 2.3.;*
- *inquadramento vincolistico rispetto ai vincoli paesaggistici codice elaborato 2.4;*
- *inquadramento vincolistico rispetto alle aree percorse dal fuoco e al vincolo idrogeologico codice elaborato 2.5;*
- *inquadramento layout autorizzato su ortofoto con indicazioni delle sezioni stradali tipo codice elaborato 2.6;*
- *elenco delle autorizzazioni, delle intese, delle concessioni, delle licenze, dei pareri, dei nulla osta o assensi comunque denominati, acquisiti nell'ambito della procedura di autorizzazione unica e richiamati nel Decreto di A.U. n° 8254 dell' 08/06/2012.*

Altresì, la Società proponente **comunicava** che:

- la sopra elencata documentazione tecnica è stata redatta sulla base di quanto già autorizzato con Decreto di A.U. n° 8254 dell' 08/06/2012 e dello stato dei vincoli ambientali e territoriali risultanti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e dai certificati di destinazione urbanistica e di sussistenza dei vincoli aggiornati e già trasmessi con la nota acquisita a codesto dipartimento (prot. n. 388786/SIAR del 22/12/2015) e con la nota acquisita a codesto dipartimento (prot. n. 00191355/SIAR del 18/03/2016);
- il Comune di Maida, in data successiva al rilascio del decreto di Screening di VIA, aveva avviato la ricognizione per l'individuazione del vincolo di uso civico ed aveva riscontrato che per i terreni interessati dalla stazione di trasformazione e dal cavidotto interrato "vige il vincolo e che comunque è in corso il procedimento di svincolo";
- il Comune di Borgia, in data successiva al rilascio del decreto di Screening di VIA, ha avviato la ricognizione per l'individuazione del vincolo di uso civico sulle aree interessate

dalle torri, dalla viabilità interna del parco e dal cavidotto interrato, riservandosi di comunicare le vigenza di tale vincolo;

- la configurazione del progetto per la quale si richiede proroga di validità del decreto di Screening di VIA resta invariata rispetto a quanto già autorizzato con Decreto di A.U. n. 8254 dell'8/06/2012; ad oggi sono state svolte solo alcune attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo e devono essere realizzati tutti gli interventi previsti nel progetto definitivo autorizzato, per come comunicato al Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria con note del 12/10/2012, del 24/02/2013, del 07/08/2013, del 05/02/2014, dell' 01/08/2015, del 28/01/2015 e del 20/07/2015;
- causa la complessità dell'opera, nonché il mutato quadro in tema di incentivazione degli impianti da fonti rinnovabili, i lavori non potranno essere ultimati entro i termini previsti dalla convenzione del 03/08/2011, sottoscritta con la stessa Regione - Dipartimento Attività Produttive - e la richiesta di **proroga di 1 (uno) anno** di cui alla nota prot. n. 0118483/SIAR del 16/04/2015 non è sufficiente per il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto e del collegamento alla rete elettrica nazionale;
- è necessario quindi richiedere una **proroga di 5 (cinque) anni** per la validità del DDG n. 9361 del 17/06/2010.

Inoltre, la stessa proponente ha allegato i verbali della Conferenza dei Servizi del 14/06/2010, del 6/04/2011, del 13/04/2011 e del 13/06/2011, il parere positivo della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria del 21/09/2010 prot. n. 6112, il parere favorevole di massima con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica del 07/07/2010 prot. n. 10925, il parere favorevole della Soprintendenza BBAAPP del 04/08/2010 prot. n. 3536/P, il parere favorevole dell' Amministrazione Provinciale di Catanzaro reso nella seduta del 13/04/2011, la richiesta di conferma del parere alla Soprintendenza, in virtù della Delibera della Commissione Straordinaria n. 36/2011 del comune di Borgia, da parte del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria (prot. n. 205685 del 12/12/2011), il riscontro della Soprintendenza del 10/01/2012 (prot. n. 8174/SIAR) al Dipartimento Attività Produttive in merito alla richiesta di cui al prot. n. 205685 del 12/12/2011; il riscontro della Soprintendenza (via fax del 12/12/2011) alla richiesta del Dipartimento Attività Produttive;

con **nota del 26/07/2016 prot. n. 0238781/SIAR** l'ufficio VIA del Dipartimento Ambiente e Territorio ha comunicato al proponente che, vista la documentazione tecnica progettuale trasmessa con nota prot. n. 0213764/SIAR del 04/07/2016, stante la complessità dell'iter procedurale ha richiesto alla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) di questo Dipartimento Regionale, un parere tecnico di supporto;

con **nota acquisita al prot. n. 0356033/SIAR del 25/11/2016** del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria e trasmessa alla STV il 13/02/2017, la Società proponente, in riscontro all'istanza del 07/09/2016 per l'accertamento della sussistenza di **vincoli di uso civico**, acquisita agli atti del Dipartimento Agricoltura -Settore 1- al n. 0270585, trasmetteva *"la relazione di accertamento dell'uso civico dei terreni interessati dalle opere del parco eolico "Borgia 1" e ricadenti in agro del comune di Borgia"*;

riguardo al progetto "Parco Eolico denominato Borgia 1", allo stato attuale, a valle della procedura di A.U., esso consta di 25 aerogeneratori della potenza di 62,5 MW (rispetto ai 36 decretati con Screening di VIA Ambientale n. 9361/2010) giusto Decreto di A.U. n. 8254/12 rilasciato del Dipartimento Attività Produttive in data 08/06/2012, in ottemperanza ai contenuti delle conferenze dei servizi sopra citate. Sono previste le opere di fondazione e le piazzole, oltre che interventi di adeguamento della viabilità esistente interna al parco (strade comunali), interventi di adeguamento della viabilità esistente esterna al parco (strade comunali e strade provinciali), realizzazione di una sottostazione utente di trasformazione 30/150 kV, la realizzazione del cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento della sottostazione di trasformazione con la futura stazione di trasformazione a 150 kV, prevalentemente su strade comunali e strade provinciali, la realizzazione delle opere di rete per la connessione, consistenti in una stazione di smistamento a 150 kV di

proprietà TERNA e il collegamento della stessa alla stazione Terna 380/150 kV di Maida. Restano invariati i dati tecnici e dimensionali delle apparecchiature, per come riportati in A.U. n. 8254/12. Gli aerogeneratori saranno elettricamente suddivisi in quattro gruppi funzionali (sottocampi), all'interno dei quali gli aerogeneratori sono interconnessi in modalità entra-esci.

La soluzione progettuale oggetto del presente parere tecnico discende dalla nuova localizzazione della stazione elettrica imposta da TERNA, con conseguente adeguamento delle restanti infrastrutture dell'impianto.

PRESO ATTO CHE

l'A.U. n. 8254 dell' 08/06/2012 rilasciata dal Dipartimento Attività Produttiva, visto anche il DDG Ambiente n. 9361/2010, *equivale*, ai sensi e per gli effetti dell' Art. 12, comma 1 e 3, del D.Lgs n. 387/2003 e succ., *a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti*. Essa comporta la prevalenza sugli interessi dei proprietari delle aree espropriate, e impone nel contempo il vincolo preordinato all'esproprio per tutte le aree del costruendo parco eolico;

ai sensi dell'Art.25 del QTRP, approvato in data 01/08/2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 5/08/2016, valgono le norme di **vincolo inibitorio** alla trasformazione per i Beni Paesaggistici di seguito elencati:

.....(omissis)

b) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

Sono comunque fatte salve le opere infrastrutturali pubbliche e di pubblica utilità, le opere connesse alla tutela della salute e della pubblica incolumità, nonché le attività strettamente connesse all'attività agricola che non prevedano edificazioni e che comunque non alterino il contesto paesaggistico ed ambientale dei luoghi;

ai sensi dell' Art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. *È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente*. Pertanto, la realizzazione del parco eolico, in quanto opera già connotata della caratteristica di pubblica utilità e pubblico interesse, rientra tra le fattispecie contemplate nel Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, in attuazione della Direttiva 2001/77/CE. Detta Direttiva, al primo comma, "riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, *poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile*."

PRESO ATTO, ALTRESÌ, CHE

il progetto del Parco Eolico "Borgia 1" prevedeva in origine l'installazione di 43 aerogeneratori da 2,5 MW situati nel Comune di Borgia con una potenza complessiva di 107,50 MW, assentiti con DDG Ambiente n. 14753 del 03/10/2007, presentato dalla Società Anemos srl (oggi Borgia Wind srl, a seguito della costituzione della nuova Società avvenuta il 25/01/2008). Riferendosi ai contenuti del verbale della Conferenza dei Servizi del 17 marzo 2008, tenutasi presso il Dipartimento Attività Produttive, e ai contenuti del DDG Ambiente n. 3473 del 02/04/2008 si rileva che le variazioni progettuali definitive hanno riguardato lo stralcio degli aerogeneratori denominati 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24, poiché ricadenti in aree di interesse archeologico del comune di Borgia e la ricollocazione della stazione di trasformazione e consegna (stazione utente) nel comune di Maida (per come disposto dalla lettera h, paragrafo 3.1, del documento allegato alla DGR n. 55/2006), per cui gli aerogeneratori assentiti risultano in numero di 36. Il successivo DDG Ambiente n. 9361 del 17/06/2010 relativo alla Variante in corso d'opera (eliminazione degli

aerogeneratori denominati 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 23 - 24, delocalizzazione della stazione di trasformazione e consegna (stazione utente) e ricollocazione di alcuni aerogeneratori, riferendosi alla modifica al progetto definitivo in ottemperanza alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 17 marzo 2010, tenutasi presso il Dipartimento Attività Produttive, ha stabilito la non assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto consistente in 36 aerogeneratori. L'eliminazione degli aerogeneratori A18 - A19 - A20 - A21- A22 - A23 - A24, di cui al DDG Ambiente n. 9361/10, quale Variante in corso d'opera al DDG Ambiente n° 14753/07 e al DDG Ambiente n° 3473/08, è stata ritenuta elemento di maggior tutela per l'area archeologica "Scolacium".

Riferendosi, ancora, ai contenuti del verbale della Conferenza dei Servizi del 13/06/2011, tenutasi presso il Dipartimento Attività Produttive, nella quale si è disposto di approvare il progetto, di dover apporre il vincolo preordinato all'esproprio nonché la variante agli strumenti urbanistici, la società Borgia Wind ha rinunciato agli aerogeneratori 38 - 39 - 31 e 40 poiché interferenti con il progetto presentato della società TRE SpA. Altresì, il presidente nella medesima Conferenza ha invitato tutte le Amministrazioni che hanno espresso parere preliminare o che hanno subordinato l'assenso ad accertamenti successivi, a voler trasmettere le determinazioni e/o i provvedimenti definitivi assunti successivamente al rilascio dell'autorizzazione stessa ;

con Decreto Dirigenziale del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria è stata rilasciata alla società Borgia Wind srl l' Autorizzazione Unica n. 8254 dell'08/06/2012 che, ai sensi e per gli effetti dell' Art. 12, comma 1 e 3, del D.Lgs n. 387/2003 e succ. equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, relativa alla Variante in corso d'opera per la costruzione e l'esercizio del parco eolico denominato "Borgia 1", per complessivi 25 aerogeneratori della potenza di 62,5 MW, nei territori di Borgia, Maida, Cortale, Girifalco, Squillace e San Floro (CZ) e nella quale i sotto elencati Enti hanno espresso i seguenti pareri:

- il **CORPO FORESTALE DELLO STATO** -Comando Provinciale di Catanzaro- con nota del **21/12/2007 prot. n. 14870**, acquisita al prot. n. 573 del 23/01/2008 del Dipartimento Attività Produttive, ha espresso parere favorevole nei soli riguardi forestali con prescrizioni, per il parco eolico composto da 43 aerogeneratori - Comune di Borgia - proponente società ANEMOS srl (oggi Borgia Wind srl);
- il **MIBAC** con nota del **14/03/2008 prot. n. 1336** inviata al Dipartimento Attività Produttive, indirizzata alla società ANEMOS Srl (ora Borgia Wind Srl) ha espresso parere favorevole prescrivendo, tra l'altro, che dal punto di vista Architettonico e Paesaggistico gli aerogeneratori previsti lungo il crinale siano posizionati ai fianchi e che quelli ricadenti nell'area archeologica "Scolacium" siano realizzati ad una distanza di 3,00 Km invece dei 0,500 Km previsti in progetto;
- il **MIBAC** con nota del **04/08/2010 prot. n. 3536/P**, pervenuta alla Conferenza dei Servizi del 14/06/2010, ha ribadito quanto indicato nella propria nota sopra citata ed inoltre ha preso atto dello spostamento dell'aerogeneratore denominato A27 a m 380 dal Convento "S.Fantino" invece dei 205 m previsti in progetto;
- il **MIBAC** con nota del **21/09/2010 prot. n. 6112** inviata al Dipartimento Attività Produttive e alla società Borgia Wind Srl, sulla base del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica (prot. n. 10925/2010) e sulla base del parere espresso dalla Soprintendenza Architettonica (prot. n. 3536/P/2010) ha preso atto della variazioni apportate al progetto, in particolare dello spostamento di alcuni aerogeneratori in modo da ridurre l'impatto visivo e della diminuzione degli aerogeneratori da 43 a 36 (**di cui 5 denominati A02, A04, A10, A11 e A12**) ricadenti in area tutelata paesaggisticamente) ed ha espresso parere positivo con prescrizioni;
- il **MIBAC** con nota del **29/09/2010 prot. n. 4279**, in riscontro alla nota prot. n. 5660 del 04/10/2010 del responsabile dell'area tecnica del Comune di Maida, relativa alla richiesta di chiarimenti su vincolo da PRG (Vp) Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs 42/04 e smi e

Vincolo ai sensi del DM 21/09/84, ha espressamente chiarito che il suddetto vincolo di inedificabilità assoluta, imposto con proprio Decreto (del 21 settembre 1984) fino al 31.12.1985, ha perso efficacia causa la mancata pubblicazione in G.U. dello stesso decreto di imposizione del vincolo prima dell'entrata in vigore della legge n. 431/85;

- il **DIPARTIMENTO 6 AGRICOLTURA FORESTE E FORESTAZIONE -SETTORE 5-** della Regione Calabria con nota **prot. n. 43448 del 29/09/2010** (relativa alla Conferenza dei Servizi del 06/04/2010), visto il parere favorevole espresso dal Corpo Forestale dello Stato (prot. n. 14870/07), visti gli elaborati progettuali concernenti il "progetto definitivo impianto eolico "Borgia 1" adeguamento alle prescrizioni di cui alla Conferenza dei Servizi del 17/03/2008" ha espresso parere favorevole nei riguardi forestali e idrogeologici, in ordine ai movimenti di terra strettamente necessari all'esecuzione dei lavori previsti nella Variante di cui al sopra citato progetto, e ribadito con nota prot. n. 43448 del 29/09/2010 (relativa alla Conferenza dei Servizi del 29/09/2010);
- il comune di **MAIDA** (con nota **prot. 3240/2010**) ha pronunciato il nulla osta alla realizzazione delle opere previste nel progetto di Variante;
- il comune di **BORGIA**, con relazione datata **10/03/2011** a firma del tecnico comunale, ha dichiarato che gli aerogeneratori A25, A26, A27, A28, A29 e A30 non possono essere realizzati poiché in contrasto con quanto deliberato con Atto n. 41 del 30/07/2007 del Consiglio Comunale e poiché ubicati in zona caratterizzata dalla presenza del "Complesso Monumentale Bizantino denominato Monastero Basiliano San Fantino", compreso nell'elenco di cui alla lettera "B" della Legge Regionale n. 23/90, e che l'aerogeneratore A27 ricadendo a meno di 500 mt dal predetto complesso non è conforme a quanto prescritto dal punto 3.1 (aree non idonee) della DGR n. 55/2006. Vi è più che il **MIBAC** con nota del 12/12/2011 trasmessa via fax al Dipartimento Attività Produttive, relativamente alla località "S. Fantino" del comune di Borgia, ha precisato che l'area non è interessata da vincoli tutori, né di tipo archeologico, né di tipo architettonico;
- **L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO** in sede di Conferenza dei Servizi del **13/04/2011**, il rappresentante del Settore Protezione Civile e Geologico – Servizio Autorizzazioni paesaggistiche e Servizio Demanio Fluviale e Lacuale - ha dichiarato che dal punto di vista paesaggistico non vi sono motivi ostativi alla realizzazione degli aerogeneratori denominati A02, A04, A10, A11 e A12, pur ricadenti in ambito tutelato "ope legis" (Art. 142 comma 1, lett. g, D.Lgs 42/04 e smi);
- il comune di **GIRIFALCO** in sede di Conferenza dei Servizi del **13/04/2011** ha pronunciato il nulla osta alla realizzazione delle opere previste nel progetto di Variante;
- il comune di **MAIDA** (con nota **prot. 2426/2011**) ha pronunciato il nulla osta alla realizzazione delle opere elettriche accessorie previste nel progetto di Variante, ovvero la realizzazione del cavidotto interrato, della stazione utente 30/150 kV e di una stazione di smistamento a 150 kV e dei relativi raccordi di collegamento alla costruenda e limitrofa stazione 380/150 kV di TERNA SpA;
- il comune di **BORGIA** in data **29/07/2015** ha certificato che "il territorio del comune di Borgia per come comunicato dalla Regione Calabria -Dipartimento 6- Settore 5- con nota n. 0140177 del 24.04.2014, non è soggetto al Vincolo Idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D. 3267 del 30.12.1923", come da nota acquisita al prot. n. 0287805/SIAR del 23/09/2016 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;
- con nota acquisita al **prot. n. 388786/SIAR del 22/12/2015** del Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria la società proponente trasmetteva, tra l'altro, relazione asseverata a firma dell' Ing. Talarico Antonio, controfirmata dal legale rappresentante

Alberto Malagodi della Società Borgia Wind srl, nella quale è confermato che: *“nelle aree interessate dal progetto di realizzazione del parco eolico denominato “Borgia 1” non sono stati riscontrati, segnalati o resi evidenti interventi tali che abbiano potuto modificare le caratteristiche ambientali o lo stato dei luoghi e inficiare il contenuto progettuale dell’opera rispetto a quanto già autorizzato”*;

- il comune di **SAN FLORO** in data **24/02/2016** ha attestato che la porzione di tracciato del cavidotto interrato ricade sulle strade provinciali SP46, SP49, SP172, su strada comunale “Frassi-Miele”, su strada comunale “Serratore”, su strada comunale “Scalella” e su strada comunale “Pozzo” e che per quanto attiene alla presenza dei vincoli tutori e/o inibitori inerenti per le aree boscate, inventariate nel catasto incendi poiché percorse dal fuoco, *“nulla è mutato rispetto al progetto valutato e che nessun aerogeneratore insiste su tali aree e in cui vi sono solo porzioni di piazzole di servizio e cavidotti interrati; quest’ultimi già valutati in seno al procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica”*;

con nota acquisita al **prot. n. 0213764/SIAR del 04/07/2016** del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria la società proponente trasmetteva, tra l’altro, relazione tecnica generale a firma dell’ Ing. Iacono Vittorio nella quale è confermato che: *“il layout di progetto, per il quale si sta chiedendo il rilascio della proroga della determina di screening ambientale, risulta invariato rispetto al progetto autorizzato e che, rispetto alla configurazione assentita, non è stato introdotto alcuno spostamento alla posizione degli aerogeneratori e delle opere di connessione, ai tracciati dei cavidotti e delle opere di nuova viabilità. Pertanto, non si ritiene necessario produrre alcuna relazione in merito agli impatti di cumulo rispetto agli impianti già realizzati, approvati o in iter autorizzativo, come richiesto nella nota del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria in quanto gli stessi impatti sono già stati oggetto di valutazione nella fase di screening ovvero nella fase di approvazione di eventuali nuovi progetti”*. Inoltre, è dichiarato che: *“gli interventi visibili sopravvenuti nell’area successivamente al rilascio del DDG n. 9361 del 17/06/2010 riguardano l’avvio dei lavori di realizzazione della discarica della Battagliana sita nel Comune di San Floro (CZ); la realizzazione e messa in esercizio nel maggio 2012 del campo fotovoltaico, autorizzato a Calabria Solar Srl, sito nel Comune di San Floro (CZ) e nel Comune di Girifalco (CZ) che interessa un’area di circa 38 ettari e sviluppa una potenza di 40 MW; la realizzazione di alcuni impianti minieolici localizzati nel comune di Borgia (CZ) in loc. Zaropigati a sud della zona interessata dal progetto Borgia 1 e nel comune di Squillace (CZ) in località San Fantino”*. Inoltre, sul comune di Maida sono state realizzate la stazione Terna 380 kV denominata “Maida” ed opere di altri produttori limitrofe a tale stazione. A tali opere si riferisce il certificato di destinazione urbanistica del comune di Maida (prot. 5817 del 21/9/2015) con il quale l’ente ha dichiarato che sulle aree sono intervenute delle “alterazioni” *“a seguito del decreto di screening e di Autorizzazione Unica. In definitiva, lo stato dei luoghi delle aree direttamente interessate dalle opere di progetto non ha subito modificazioni in data successiva all’ottenimento del decreto di screening ambientale positivo (DDG n.9361 del 17/06/2010), per cui il quadro di riferimento ambientale attuale risulta pressoché inalterato rispetto a quello del progetto autorizzato se non per la realizzazione dell’opera di rete da parte di Terna spa e gli altri interventi ricadenti nell’areale di riferimento”*;

con nota acquisita al **prot. n. 0356033/SIAR del 25/11/2016** del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria è stata trasmessa relazione di accertamento dell’uso civico dei terreni interessati dalle opere del parco eolico denominato “Borgia 1”, ricadenti nel comune di Borgia. Più specificatamente sulla base di quanto relazionato dal Perito Istruttore Demaniale, in data 14/11/2016, **si rileva che nel Comune di Borgia i terreni catastalmente identificati nei:**

Foglio n. 1 particelle nn. 32, 33, 38, 39, 98 e 104;

Foglio n. 3 particelle nn. 1, 2, 5, 18 e 19;

Foglio n. 4 particelle nn. 1, 3, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 29, 34, 35 e 44;

Foglio n. 5 particelle nn. 1, 9, 10, 12, 19, 31, 32, 34, 35, 43, 48, 54 e 60;


Foglio n. 6 particella n. 624;
Foglio n. 13 particelle nn. 1, 2, 3, 8, 18, 19, 26, 27 e 137;
Foglio n. 14 particelle nn. 1, 3, 61, 62 e 63;
Foglio n. 15 particelle nn. 12, 15, 16 39;
Foglio n. 17 particella n. 23;
Foglio n. 19 particelle nn. 208, 222, 276, 279, 284, 285, 289, 316, 334, 338, 353, 354, 375, 413, 452, 606, 652 e 702;
Foglio n. 22 particelle nn. 274, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 423, 425, 427, 428 e 430;
Foglio n. 23 particelle nn. 142, 143, 144, 930, 932, 933, 934 e 935;
Foglio n. 28 particelle nn. 90, 151, 167, 171, 203, 436 e 438;
Foglio n. 29 particelle nn. 16, 17, 20, 31, 40, 58, 84, 85, 86, 87, 88, 112, 146, 156, 223, 287, 288, 365, 461, 464, 465, 521, 522 e 584;
Foglio n. 30 particelle nn. 32, 37, 42, 43, 44, 50, 58, 60, 63, 64 e 72;
Foglio n. 33 particelle nn. 2, 3, 28, 29, 37 e 63;
Foglio n. 34 particelle nn. 95, 96 e 97;
Foglio n. 36 particella n. 243;
non sono gravati da usi civici.

In sede della proroga di validità di un provvedimento di compatibilità ambientale non è prevista la rinnovata valutazione di tutti gli elementi istruttori costituenti l'originario provvedimento, né esige la ripetizione di tutte le fasi procedurali che hanno condotto all'adozione del giudizio di compatibilità ambientale, salvo l'avvio di procedure di riesame se ritenute necessarie.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VIA-VAS-AIA-VI

sulla scorta di quanto sopra, ritiene che si possa concedere la proroga di validità del DDG Ambiente n. 9361/2010, per 5 (cinque) anni, relativa alla variante in corso d'opera per la costruzione e l'esercizio del parco eolico denominato "Borgia 1", per complessivi **25 aerogeneratori (A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A14, A15, A26, A27, A28, A29, A30, A32, A33, A34, A35, A36, A41, A42 e A43) della potenza complessiva di 62,5 MW**, nei territori di Borgia, Maida, Cortale, Girifalco, Squillace e San Floro (CZ), per come autorizzato dal DDG Ambiente n. 9361/2010 e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni ivi contenute.

Resta inteso che la Struttura Tecnica di Valutazione ha espresso il parere tecnico di supporto richiesto con nota prot. n. 0238781/SIAR del 26/07/2016, sulla base di atti ed elaborati presentati dal Proponente e pertanto qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su quanto esposto e/o dichiarato negli elaborati presentati inficiano il parere medesimo.



DECRETO:

N.151 DEL 12/04/2022

RELATIVO A:

PROROGA DDG N.9361 DEL 17/06/2010

EMESSO DA:

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



Indirizzi in allegato

**OGGETTO [ID_VIP: 5507] Proroga di validità del decreto di giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto parco eolico autorizzato con DDG n. 9361 del 16.06.2010, prorogato di 5 anni con D.D. della Regione Calabria n.13240 del 16.06.2020. Richiesta di ulteriore proroga di tre anni del provvedimento di compatibilità ambientale. Proponente Borgia Wind S.r.l.
Notifica Provvedimento.**

Si comunica che in data 12/04/2022 è stato emanato il Decreto Ministeriale prot. UDCM. Decreti Ministro. R.0000151 relativo al progetto indicato in oggetto.

Il testo integrale del Decreto, corredato del Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS Parere positivo CTVA n. 51 del 21 gennaio 2021 e del parere tecnico istruttorio positivo con condizioni ambientali reso con nota 27398, che ne costituiscono parte integrante, è reso disponibile sul portale del Ministero della Transizione Ecologica alla pagina <https://www.mite.gov.it/pagina/provvedimenti-di-valutazione-ambientale> e che, ad ogni buon fine, si allega altresì alla presente.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



Elenco indirizzi

Alla Borgia Wind S.r.l.

borgiawindsrl@pec.it

Al Ministero della cultura

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio -
Servizio V

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Calabria Dipartimento Politiche
dell' Ambiente

dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it

Alla Provincia di Catanzaro

protocollo@pec.provincia.catanzaro.it

Al Comune di Borgia

protocollo.borgia@asmepec.it

Al Comune di Maida

protocollo.maida@asmepec.it

Al Comune di Girifalco

protocollo.girifalco@asmepec.it

Al Comune di Cortale

protocollo.cortale@asmepec.it

Al Comune di Squillace

protocollo.squillace@asmepec.it

Al Comune di San Floro

protocollo.sanfloro@asmepec.it



Il Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 25, comma 5, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di una proroga del termine entro cui realizzare l'opera oggetto dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale nonché l'articolo 26, comma 6, nella formulazione previgente alle modifiche di cui al decreto legislativo 16 giugno 2017, n.104, che ne stabilisce l'efficacia quinquennale, salvo proroga concessa su istanza del proponente e che tale termine di validità si applica ai provvedimenti relativi ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il D.D.G del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria n. n. 9361 del 16.06.2010 con il quale fu escluso dalla procedura di VIA il progetto presentato da Borgia wind S.r.l. "Realizzazione di un parco eolico denominato 'Borgia 1 – Variante in corso d'opera" nel Comune di Borgia (CZ), per l'installazione di n. 25 aerogeneratori, con potenza unitaria di 2,5 MW, per una potenza totale di 62,5MW nelle località Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello;

VISTO il Decreto Dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 8254 dell'8.06.2012 emanato dal Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria;

VISTO il Decreto Dirigenziale – Dipartimento Ambiente della Regione Calabria n.13240 del 29.11.2017 con il quale fu concessa una proroga di cinque anni, quindi fino al 16.06.2020, del citato Decreto Dirigenziale n.9361 del 16.06.2010;

VISTO il Decreto Dirigenziale di Autorizzazione Unica n. 5443 del 30.5.2018 nel quale fu fissato al 16.06.2020 il nuovo termine per il completamento dei lavori;

VISTA la nota prot. 02/2020/U-E&C/FZ del 23.03.2020, acquisita il 5.5.2020 al prot. MATTM/31612, con la quale la Borgia Wind S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la richiesta per un'ulteriore proroga di 3 anni a far data dal 16.06.2020;

CONSIDERATO che il proponente, con la medesima nota del 23.03.2020, ha chiesto la valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare per il progetto di variante non sostanziale del parco eolico in esame che, a parità di potenza pari a 62,5 MW, prevede la riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 14;

VISTA la nota prot. n. 67565/MATTM del 01.09.2020 con la quale la competente Direzione Generale ha dato parere favorevole sul progetto di riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 14;

VISTA la nota 12/2020/U-E&C/FZ del 09/10/2020, acquisita al prot. MATTM/82859 del 16/06/2021, con la quale la Borgia Wind S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Direzione Generale con nota MATTM/68556 del 4/09/2020;

VISTA la nota MATTM/86976 del 27/10/2020 con la quale la Direzione Generale ha avviato il procedimento ed ha contestualmente trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS la documentazione tecnica per l'istruttoria relativa alla citata istanza di proroga presentata da Borgia Wind S.r.l. in data 23.03.2020;

VISTA la nota 13/2020/U-E&C/SC del 28.10.2020, acquisita al prot. MATTM/87772 del 29/10/2020, con la quale il proponente ha comunicato di aver trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ed alla Regione Calabria copia conforme della documentazione inviata il 9.10.2020 al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

ACQUISITO il 17 febbraio 2021 al prot. 16392, il parere positivo con condizioni ambientali n. 51 del 21 gennaio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 13 pagine;

PRESO ATTO che con tale parere la Commissione ha ritenuto accoglibile la richiesta di proroga di tre anni a far data dal 16 giugno 2020, fatte salve le condizioni ambientali stabilite nelle precedenti autorizzazioni e nel parere medesimo;

ACQUISITO in data 11.08.2021 al prot. MATTM/88683 il parere tecnico-istruttorio positivo prot. n. 27398-P dell'11 agosto 2021, espresso dal Ministero della cultura, costituito da n. 8 pagine;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali n. 51 del 21 gennaio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 13 pagine;
- b) il parere tecnico istruttorio positivo reso dal Ministero della cultura con nota prot. n. 27398-P dell'11 agosto 2021, costituito da n. 8 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga del termine di validità del citato decreto di compatibilità ambientale n. 9361 del 16.06.2010 della Regione Calabria, come prorogato dal D.D. della Regione Calabria n. 13240 del 29.11.2017, per un periodo pari a 3 anni a far data dal 16 giugno 2020

DECRETA

Art. 1

(Proroga dei termini)

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il termine entro cui realizzare il progetto "Parco eolico denominato Borgia 1 nei Comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale, Squillace e San Floro (CZ) presentato da Borgia Wind S.r.l., fissato al 16 giugno 2020 dalla Regione Calabria con D.D.n.13240 del 29.11.2017, è prorogato di tre anni a decorrere dalla medesima data del 16 giugno 2020, fatte salve le condizioni ambientali stabilite nelle precedenti autorizzazioni nonché le ulteriori condizioni ambientali di cui ai successivi articoli 2 e 3;
2. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Art. 2

(Condizioni ambientali del Ministero della Transizione ecologica)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere n. 51 del 21 gennaio 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero della Cultura)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere reso con nota n. n. 27398-P dell'11 agosto 2021 espresso dal il Ministero della cultura. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Verifiche di Ottemperanza)

1. Il Ministero della Transizione ecologica, Direzione Generale Valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1.
2. Il Ministero della Transizione ecologica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrano già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è comunicato a Borgia Wind S.r.l., al Ministero della cultura, alla Regione Calabria, alla Provincia di Catanzaro, ai Comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale, Squillace e San Floro. Sarà cura della Regione Calabria comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni eventualmente interessate;

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, sul portale internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica ai sensi dell'art. 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 5, comma 2.

**IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Roberto Cingolani



ROBERTO CINGOLANI
MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MINISTRO
05.04.2022 11:36:36
UTC

**IL MINISTRO
DELLA CULTURA**

Dario Franceschini

Firmato digitalmente da

DARIO FRANCESCHINI

CN = FRANCESCHINI

DARIO

O = Ministero della cultura

C = IT



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 51 del 21 gennaio 2021

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Richiesta di Proroga</i></p> <p style="text-align: center;">Istanza di proroga di validità del decreto di giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto parco eolico autorizzato con DDG n. 9361 del 16.06.2010, prorogato di 5 anni con D.D. della Regione Calabria n.13240 del 29.11.2017. Richiesta di ulteriore proroga di tre anni del provvedimento di compatibilità ambientale.</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 5507</p>
Proponente:	Borgia wind S.r.l.

Il Referente del GI

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante *Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

PREMESSO che:

- la **società Anemos S.r.l.** presentò alla Regione Calabria il progetto per la realizzazione di un parco eolico costituito da 36 aerogeneratori e con potenza complessiva di 90 MW, denominato «Borgia 1», nelle località «Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi, Muratore, Leone, Cannicella, Serrara, Perarace e Pignatarello» nel Comune di Borgia (CZ), relativamente al quale, con DDG del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 14753 del 03/10/2007, fu esclusa la procedura di VIA;
- successivamente, in data 02/04/2008, con D.D.G. del Dipartimento Politiche dell’Ambiente n. 3473, il suddetto decreto n. 14753 del 03/10/2007 fu integrato, imponendo le seguenti modifiche al progetto: «...*la centrale di consegna dell’energia al GRTN dovrà essere conforme a quanto disposto dalla lettera h) del paragrafo 3.1 del documento allegato alla D.G.R. n. 55 del 30/01/2006, nonché gli aerogeneratori contraddistinti con il codice macchina n. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dovranno essere ubicati fuori dall’area di interesse archeologico, per come evincesi dal parere del nucleo VIA del 17/03/08*»;
- con nota del 10/11/2008 prot. n. 10663/Dip, la **Società Anemos S.r.l.** comunicò di aver costituito in data 25/01/2008 la **Società Borgia Wind S.r.l.**, subentrata alla Anemos S.r.l. in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla realizzazione del suddetto parco eolico;
- la Società **Borgia Wind S.r.l.** presentò una nuova versione del progetto, denominato **Realizzazione di un parco eolico denominato «Borgia1» – Variante in corso d’opera nel Comune di Borgia**, relativo alla realizzazione di n. 25 aerogeneratori della potenza di 2,5 MW, per una potenza totale di 62,5 MW, ubicati in quattro diverse sotto aree, nelle località Difesa di Mazza, Chiusa, Zorapigadi e Pignatello, poste rispettivamente ai quattro vertici del centro abitato di Borgia (Figura 1);




Figura 1

- tale progetto, con **D.D.G. del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria n. 9361 del 17/06/2010**, sulla base delle risultanze di uno Studio di Impatto Ambientale, fu **escluso dalla procedura di VIA**;
- successivamente, il **Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria** provide all'emanazione del **Decreto di Autorizzazione Unica D.D. n. 8254 del 08/06/2012**;
- con **D.D. n. 13240 del 29 novembre 2017**, in ragione della mancata approvazione del piano di ricognizione dei terreni gravati da uso civico da parte della Regione Calabria – Dip. Agricoltura e facendo seguito alla richiesta del proponente avanzata nel mese di aprile 2015, fu concessa la **proroga di 5 anni alla scadenza fissata dal D.D.G. n. 9361 del 16/06/2010**;
- all'emanazione del D.D. n. 13240 del 29 novembre 2017 fece seguito un nuovo Decreto di Autorizzazione Unica, **D.D. n. 5443 del 30/05/2018** "Presa atto D.D.G. n. 13240/2017 dipartimento ambiente –proroga fine lavori A.U. (D.D.G. n. 8254 dell'8.6.2012) Parco Eolico "Borgia 1" – Società Borgia Wind S.R.L.", nel quale fu fissato il nuovo termine per il completamento dei lavori alla data del 16/06/2020;
- allo stato attuale, **risultano ancora pendenti gli adempimenti previsti dal piano di ricognizione dei terreni gravati da uso civico**, per quanto attinente al Comune di Borgia (CZ), poiché non risulta ancora approvata la determinazione conclusiva da parte del Dipartimento Agricoltura, **per cui il proponente, con nota prot. 02/2020/U-E&C/FZ del 23.03.2020, acquisita con prot. n. MATTM/31612 del 05.05.2020, ha richiesto un'ulteriore proroga di 3 anni**, per la conclusione dei lavori oltre i termini già previsti dal D.D. n. 5443 del 30/05/2018;
- **contestualmente** a tale ultima richiesta di proroga, **il proponente ha anche richiesto la valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs.152/2006 del progetto di variante non sostanziale del parco eolico in esame, proponendo una soluzione che**, a parità di potenza totale, **prevede la riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 14**, senza variarne l'altezza e allocati secondo la disposizione evincibile dalla Figura 2 (nella quale in rosso sono evidenziati gli aerogeneratori che sono stati soppressi) nonché, in maniera ancora più evidente, nella Figura 3 (nella quale, con colori diversi sono indicati gli aerogeneratori che non hanno subito spostamenti rispetto alle posizioni della soluzione autorizzata, quelli soppressi e quelli è semplicemente prevista una diversa allocazione);
- la riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 14 **è stata valutata positivamente dal MATTM**, come risulta dal contenuto della nota prot. n. MATTM/67565 del 01.09.2020;

- per quanto riguarda invece **la richiesta di proroga di 3 anni**, il **MATTM ha riscontrato che la stessa risultava priva delle allegazioni e specificazioni necessarie** al fine di procedere all'istruttoria della pratica, per cui con nota prot. MATTM/68556 del 04.09.2020 ha richiesto l'integrazione dell'istanza di proroga;




Figura 2




Figura 3

PREMESSO altresì che:

- la realizzazione dell'intervento, ad oggi, non è **stata ancora avviata**, essendo state, comunque, completate tutte le attività propedeutiche all'avvio dei lavori quali, a titolo indicativo, i rilievi topografici, le indagini geologiche e geotecniche, le indagini di verifica archeologica preventiva, l'acquisizione bonaria dei diritti sulle aree nelle quali verranno installati gli aerogeneratori.
- dal momento che l'opera in esame ricade al punto 2 dell'elenco di cui all'allegato II alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal d.lgs. n. 104/2017, "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW", **la competenza della proroga è passata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, quali autorità competenti in materia;
- la Società Borgia Wind ha dato riscontro alla nota prot. MATTM/68556 del 04.09.2020, provvedendo alla consegna, in data 09.10.2020 (prot. 12/2020/U-E&C/FZ e acquisita dal MATTM il 16/10/2020 con Prot. MATTM/82859), della documentazione integrativa alla richiesta di proroga di 3 anni, costituita da:
 1. lo Studio di Impatto Ambientale e gli elaborati allo stesso allegati costituenti l'istanza valutata e autorizzata dalla Regione Calabria con D.D. 8254 del 08/06/2012;
 2. le Relazioni delle condizioni ambientali riferite all'attualità, costituite da:
 - a. Relazione Ambientale;
 - b. Allegato 1: Rapporto preliminare ambientale;
 - c. Allegato 2: Sintesi non tecnica;
 3. Atti autorizzativi di riferimento;
 4. Dichiarazione sostitutiva valore impianto alla data di presentazione dell'istanza iniziale;
- **tale documentazione è stata altresì consegnata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo**, il quale, con nota del 23/12/2020, Prot. 0037554-P (acquisita anche dalla CTVA, al Prot. 0004401 del 23/12/2020), **ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Catanzaro e Crotona**, competenti per territorio, **di valutare la sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga di 3 anni** alla Società Borgia Wind;

PRESO ATTO che

- a mezzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, **non è ancora pervenuto il parere** della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Catanzaro e Crotona;

CONSIDERATO che dalla documentazione presentata dal proponente si evince che:

- le aree ove è prevista la realizzazione dell'impianto si presentano pressoché pianeggianti o sub pianeggianti, dotate di sistemazioni idraulico agrarie efficienti e sono attualmente utilizzate a scopo agricolo, con la presenza nella zona nord di prati pascolo alternati a superfici boscate, nella zona sud ovest di colture di seminativi e nella zona sud est di prati pascolo alternati da uliveti;
- nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, l'area di intervento è classificata come area di colture arboree e tradizionali senza particolari vincoli ostativi alla realizzazione dell'impianto;
- il Piano Strutturale Associato del Comune di Borgia, benché non approvato nella sua forma definitiva dal consiglio comunale, identifica l'area d'intervento come zona agricola; nello strumento di piano, inoltre, l'area in esame non risulta interessata dalla presenza di altri vincoli, anche derivati da strumenti di livello superiore, né di tipo idrogeologico né di tipo ambientale;

- il Permesso di Costruire da parte del Comune potrà essere rilasciato senza ricorrere ad alcuna variante allo strumento urbanistico, ai sensi del D.L. 387 del 29/12/2003 art. 12 comma 7, il quale dispone che gli impianti di produzione di energia elettrica mediante tecnologia rinnovabile “possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”;
- in conformità alle disposizioni dell’art. 15 A, comma 3 del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) della Regione Calabria l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto eolico è:
 - o caratterizzata da una scarsità di insediamenti o nuclei abitativi, che consente di valutare come minimo il livello di disturbo arrecato alle abitazioni ed alle attività antropiche;
 - o presenta una buona accessibilità, con una viabilità esistente tale da scongiurare la realizzazione di nuove piste o strade e che consente di raggiungere agevolmente il sito di progetto dalle direttrici stradali primarie;
 - o consente con facilità di collegare l’impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale dell’energia elettrica, essendo stata, peraltro, la soluzione di connessione già approvata da Terna;
- in ossequio alle disposizioni dell’art. 15 A, comma 4 del QTRP della Regione Calabria l’area destinata alla realizzazione dell’impianto eolico, pur ricadendo in una zona agricola, non occuperà oltre un decimo dell’area impiegata per le coltivazioni;
- conformemente alle disposizioni dell’art. 15 A, comma 4b del QTRP della Regione Calabria l’area in esame non ricade:
 - o tra i siti Unesco;
 - o tra quelle caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico e/o segnate da vincolo di inedificabilità assoluta come indicate nel Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria (P.A.I.) ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;
 - o tra quelle interessate dalle disposizioni della Legge 365/2000 (decreto Soverato);
 - o tra le Zone A e B di Parchi Nazionali e Regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero, nelle more della definizione di tali strumenti, nella Zona 1 così come indicato nei decreti istitutivi delle stesse aree protette;
 - o tra le Zone C e D di Parchi Nazionali e Regionali individuate dagli strumenti di pianificazione vigenti, ovvero, nelle more di definizione di tali strumenti;
 - o nella Zona 2 laddove indicato dai decreti istitutivi delle stesse aree protette, fatte salve le eventuali diverse determinazioni contenute nei Piani dei Parchi redatti ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette.
 - o tra le Aree della Rete Ecologica, riportate nell’Esecutivo del Progetto Integrato Strategico della Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – P. O. R. Calabria 2000-2006, pubblicato sul SS n. 4 al BURC – parti I e II – n. 18 del 1 ottobre 2003), vale a dire:
 - Aree centrali (core areas e key areas);
 - Fasce di protezione o zone cuscinetto (buffer zone);
 - Fasce di connessione o corridoi ecologici (green ways e blue ways);
 - Aree di restauro ambientale (restoration areas);
 - Aree di ristoro (stepping stones);
 - o tra le Aree afferenti alla rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409 (Zone di Protezione Speciale), come di seguito indicate, e comprensive di una fascia di rispetto di 500 metri nella quale potranno essere richieste specifiche valutazioni di compatibilità paesaggistica:

- Siti di Interesse Comunitario (SIC),
 - Siti di Importanza Nazionale (SIN),
 - Siti di Importanza Regionale (SIR);
- tra le Zone umide individuate ai sensi della convenzione internazionale di Ramsar;
 - tra le Riserve statali o regionali e oasi naturalistiche;
 - tra le Important Bird Areas (I.B.A.), non essendo peraltro interessata da flussi migratori di uccelli e non essendo stata censita dalla LIPU come interessante dal punto di vista dell'avifauna;
 - tra le Aree Marine Protette;
 - tra le Aree comunque gravate da vincolo di inedificabilità o di immodificabilità assoluta;
 - tra le Aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;
 - tra le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale);
 - tra le Aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali;
 - in aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;
 - in aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
 - in Aree Archeologiche e Complessi Monumentali individuati ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, quali torri costiere, castelli, cinte murarie e monumenti bizantini di cui all'art. 6 comma 1 lettere h) ed i) della L.R. n. 23 del 12 aprile 1990;
 - in zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- sempre relativamente alle disposizioni dell'art. 15 A, comma 4b del QTRP della Regione Calabria, per il progetto in esame sono stati comunque acquisiti il nulla osta paesaggistico ed il parere delle competenti soprintendenze in merito ai seguenti aspetti:
- immobili ed elementi che rientrano nella categoria di ulteriori immobili ed aree (art 143 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 42/04 e s. m. i.) specificamente individuati dai Piani Paesaggistici d'ambito costituenti patrimonio identitario della comunità della Regione Calabria (Beni Paesaggistici Regionali), ulteriori contesti (o beni identitari), diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione con valore identitario (art. 143 comma 1 lett. e) e degli intorni previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
 - Aree e beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004 nonché immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del Dlgs 42/04;
 - Zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica;

- per i punti di osservazione e o punti belvedere e con visuali del QTRP a seguito di specifica perimetrazione tecnica derivante da una puntuale analisi istruttoria da consolidare in sede di Piano Paesaggistico d'Ambito;
- “aree “agricole di pregio”, considerate “Invarianti strutturali Paesaggistiche” in quanto caratterizzate da colture per la produzione pregiata e tradizionale di cui al paragrafo 1.5 del Tomo 2 “Visione Strategica”;
- pur ricadendo l'area entro i 500 m dai confini comunali, il QTRP non pone limiti all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- pur rientrando, quella in esame, tra le Aree comprese nella categoria di Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., si è in attesa, come detto, del parere delle soprintendenze competenti;
- in relazione alle disposizioni dell'art. 25 del QTRP della Regione Calabria, il progetto in esame non prevede interferenze con:
 - fiumi, torrenti, corsi d'acqua, per i quali vige l'inedificabilità assoluta nella fascia della profondità di 10 metri dagli argini, od in mancanza di questi, nella fascia della profondità di 20 metri dal piede delle sponde naturali, fermo restando disposizioni di maggior tutela disciplinate dal PAI, fatte salve le opere destinate alla tutela dell'incolumità pubblica;
 - zone umide incluse nell'elenco previsto dal DPR 13 marzo 1976 n.448.
 - zone archeologiche (per come riportate dal “TOMO 1° Quadro Conoscitivo” e definito dalle presenti Disposizioni Normative);
 - aree costiere per le quali vige il vincolo di inedificabilità assoluta definito al punto 1 delle “prescrizioni” del comma 1 dell'articolo 11;
- sempre in relazione alle disposizioni dell'art. 25 del QTRP della Regione Calabria, è stato già ottenuto il nulla osta paesaggistico ed il parere della competente soprintendenza previsto per territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- tutti gli enti e/o le autorità intervenute nell'ambito endoprocedimentale autorizzativo hanno rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO quindi che:

- in relazione alle disposizioni del QTRP della Regione Calabria, seppure l'unico Criterio che non viene del tutto rispettato riguarda il mancato rispetto delle distanze di 500 m dai confini comunali di cui al punto 24 dell'articolo 15, va tuttavia evidenziato come lo stesso QTRP non individua direttamente le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, demandando piuttosto tale specificazione ai successivi Piani di Settore, che nel caso specifico non sono stati ancora promulgati;
- alla luce di tale situazione, può ritenersi che il semplice riferimento al QTRP non abbia efficacia immediatamente lesiva nei confronti del proponente un nuovo impianto, come peraltro è indicato:
 - sia dalla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale II sez 01579/2017 REG.PROV.COLL.N. 01021/2017 REG.RIC;
 - che nella nota della Regione Calabria – Dipartimento 11 del 26 maggio 2017, prot. n. 176791, nella quale la Regione stessa, interpellata da un Comune nell'ambito dell'ordinaria attività consultiva, ha rilevato, in particolare, che “La lettura letterale e sistematica delle disposizioni sopra richiamate, porta a concludere che le aree di cui all'art. 15, comma 4,

lett. b), fatti salvi i provvedimenti normativi concorrenti, sono da ritenersi oggi potenzialmente non idonee e, potranno risultare effettivamente inidonee all'installazione degli impianti di energia elettrica con l'approvazione dei succitati Piani di settore. Resta inteso, tuttavia, che, nelle more di tale approvazione, le suddette aree potenzialmente non idonee, così come individuate dal QTRP dovranno essere opportunamente considerate dalle autorità competenti e procedenti in materia ambientale nell'ambito del processo valutativo finalizzato al rilascio dei provvedimenti di competenza".

CONSIDERATO altresì che:

- la società Società **Borgia Wind S.r.l.**, contestualmente alla richiesta di proroga presentata a marzo 2020, ha proposto, come già detto, una nuova versione del progetto, che prevede la riduzione da 25 a 14 del numero di aerogeneratori;
- nella documentazione allegata a tale nuova versione è dimostrato che:
 - o la visibilità dell'impianto è relativamente bassa e le caratteristiche orografiche della zona non permettono all'osservatore di abbracciare con lo sguardo l'intero parco, per cui saranno visibili, da vari punti di vista, solo alcune torri per volta, la cui vista, peraltro, è ulteriormente limitata dai boschi presenti nell'area;
 - o la realizzazione delle opere non determinerà un cambiamento nella distribuzione della vegetazione, dei colori, delle abitudini e nella morfologia ma un inserimento di elementi esterni all'ambiente naturale preesistente;
 - o la maggior parte della viabilità è attualmente già presente, e va solo adeguata;
 - o le emissioni sonore nei punti di controllo sono inferiori ai 50 db e al di fuori del perimetro del Parco Eolico sono rispettati i limiti sonori fissati dalla normativa vigente;
 - o la riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 14 comporta:
 - la riduzione dell'effetto selva, con conseguente miglioramento da un punto di vista paesaggistico;
 - la riduzione di circa 10000 m³ di cemento armato;
 - la riduzione di 11500 m circa di cavidotto, con conseguente riduzione di scavi e movimenti terra necessari per la relativa posa;
 - la riduzione di 8500 m di strade da adeguare per il passaggio dei mezzi, con conseguente riduzione di scavi e movimenti terra necessari per la relativa realizzazione.
- essendo scaduti i termini entro i quali l'opera avrebbe dovuto essere realizzata, la società proponente, con nota **prot. 02/2020/U-E&C/FZ del 23.03.2020, acquisita dal MATTM con prot. n. MATTM/31612 del 05.05.2020**, ha presentato, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., motivata richiesta di proroga del termine di validità del parere di compatibilità ambientale di cui al **D.D.G. del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria n. 9361 del 17/06/2010** come prorogato dal **D.D. n. 13240 del 29 novembre 2017**, per un periodo pari a 3 anni a far data dal 16 giugno 2020;

la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere,

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

sulla base di quanto rilevabile dalla documentazione disponibile, si ritiene ammissibile la richiesta di proroga di tre anni a far data dal **16.06.2020**, fatte salve le condizioni ambientali stabilite nelle precedenti autorizzazioni nonché le ulteriori condizioni ambientali di seguito riportate:

Condizione ambientale n.1	
Macrofase	ANTE-OPERAM
Fase	Fase precedente la ripresa dei lavori
Ambito di applicazione	Autorizzazioni
Oggetto della condizione ambientale	Acquisire il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Catanzaro e Crotona, competenti per territorio, in merito alla sussistenza delle condizioni per la concessione della proroga di 3 anni alla Società Borgia Wind.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di avvio del cantiere
Ente vigilante	MIBACT
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.2	
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
Fase	Fase di cantiere Fase di rimozione e smantellamento cantiere Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni/compensazioni
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere osservate in fase di cantiere tutte le misure di mitigazione e compensazione previste dal progetto e dallo Studio di Impatto Ambientale necessarie ad evitare che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi circostanti quelli interessati dalla realizzazione degli interventi previsti.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.3	
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
Fase	Fase di cantiere Fase di rimozione e smantellamento cantiere

Condizione ambientale n.3	
	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni/compensazioni
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere messe in essere tutte le misure di mitigazione dell'impatto sull'avifauna e altre componenti interessate, incluso obbligo di: i) colorazione di una pala in nero per ridurre l'incidenza sulle componenti dell'avifauna; ii) il terreno agrario nelle superfici sottostanti gli aerogeneratori sotto le pale, in un'area circolare di 60 m, dovrà essere mantenuto pulito tramite lavorazioni superficiali, sfalci e ripuliture a cadenza almeno semestrale; iii) escludere l'utilizzo di pavimentazioni impermeabilizzanti.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.4	
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
Fase	Fase di cantiere Fase di rimozione e smantellamento cantiere Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Geologico/idrogeologico
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere effettuati tutti gli approfondimenti necessari ed indispensabili in fase esecutiva circa le verifiche di stabilità e l'assetto idrogeologico superficiale e di falda
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.5	
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
Fase	Fase di cantiere Fase di rimozione e smantellamento cantiere Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Terre e rocce da scavo/rifiuti
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere osservate le disposizioni previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal DPR 120/2017 inerenti al riutilizzo di terre e rocce da scavo e le vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti solidi e liquidi
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.6	
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
Fase	Fase di cantiere Fase di rimozione e smantellamento cantiere

Condizione ambientale n.6	
	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni/compensazioni
Oggetto della condizione ambientale	Dovranno essere utilizzate per le opere di ripristino morfologico ed idraulico, idrogeologico e vegetazionale esclusivamente tecniche di ingegneria naturalistica, con impiego di specie vegetali tipiche degli habitat in cui le stesse si inseriscono.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.7	
Macrofase	CORSO D'OPERA - POST OPERAM
Fase	Fase di cantiere Fase di rimozione e smantellamento cantiere Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Mitigazioni/compensazioni
Oggetto della condizione ambientale	Dovrà essere comunicato nel corso dei lavori, con frequenza annuale, con documentazione sottoscritta da tecnico abilitato, le attività poste in essere in riferimento ai programmi di ripristino ambientale e di vigilanza ambientale, evidenziando nella stessa documentazione (relazioni ed elaborati grafici) eventuali criticità e difformità di esecuzione o modifiche intervenute ai programmi stessi.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di cantiere
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.8	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Aspetti di ripristino
Oggetto della condizione ambientale	Dovrà essere ripristinato, a fine lavori, lo stato dei luoghi occupati dalle piazzole provvisorie e dalla eventuale viabilità di cantiere.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.9	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Aspetti di ripristino
Oggetto della condizione ambientale	Dovrà essere prevista, in fase di dismissione delle opere in progetto, la rimozione completa di tutti gli impianti accessori fuori terra ed il ripristino dei luoghi di sedime degli aerogeneratori, dei cavidotti e delle altre opere connesse al Parco eolico.

Condizione ambientale n.9	
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.10	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
Oggetto della condizione ambientale	Prima della fine dei lavori e dell'inizio dell'esercizio dovrà essere redatto un Piano di Monitoraggio Ambientale corredato da idonea documentazione (cartografia tematica, report fotografici, rilievi e misurazioni in campo), che descriva gli eventuali effetti ambientali indotti da tali attività sulle diverse componenti ambientali del contesto territoriale di riferimento.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Condizione ambientale n.11	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Fase precedente la messa in esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio Ambientale
Oggetto della condizione ambientale	Nel Piano di Monitoraggio dovrà essere calcolato il consumo di suolo dell'impianto nella sua interezza e dovranno essere riportate proposte e progetto di misure compensative atte a bilanciarne l'impatto, identificando aree nel territorio, anche di area vasta, in cui ripristinare suoli agrari o rigenerare o migliorare habitat ed ecosistemi naturali o seminaturali, su superfici significative dal punto di vista ecologico e/o agrario. Si dovrà altresì prevedere il controllo delle specie ruderali, infestanti, aliene ed il ripopolamento faunistico rispetto alle perdite causate dall'impatto (come determinato dal monitoraggio). Per ogni attività di ripristino e restauro ambientale (in linea con le più attuali linee guida della <i>Restoration Ecology</i>) il Proponente dovrà inviare specifica relazione, inclusa documentazione fotografica (storica, ex ante ed ex post), per la verifica di ottemperanza.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase precedente la messa in esercizio
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	MATTM

Il Presidente della Commissione

Cons. Massimiliano Atelli



MASSIMILIANO
ATELLI
CORTE DEI CONTI
05.02.2021
17:09:48 UTC



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Roma (vedi intestazione digitale)

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / *Fasc.* 20/2019

Allegati

M **Ministero della Transizione Ecologica**
**Direzione Generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo**
**Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale**
cress@pec.minambiente.it

M **Ministero della Transizione Ecologica**
**Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS**
ctva@pec.minambiente.it

M **Gabinetto dell'On. Ministro della cultura**
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: [ID_VIP: 5507] – Istanza di proroga di validità del decreto di giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto del parco eolico nei comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale, Squillace e San Floro (CZ) autorizzato con DDG n. 9361 del 16/06/2010, prorogato di 5 anni con D.D. della Regione Calabria n. 13240 del 29/11/2017. Richiesta di ulteriore proroga di tre anni del provvedimento di compatibilità ambientale.

Proponente: Borgia Wind S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della DG ABAP

e.p.c.

M **Servizio II Scavi e tutela del patrimonio
archeologico**
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

M **Servizio III Tutela del patrimonio
artistico, storico e architettonico**
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le province
di Catanzaro e Crotona**
mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it

M **Segretariato Regionale MiC della Calabria**
mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V - TUTELA DEL PAESAGGIO

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/9723.4554

PEC: ribac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

Con riferimento agli adempimenti in materia di compatibilità ambientale di cui al D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 104/2017 ed al procedimento descritto in oggetto, la **Soc. Borgia Wind S.r.l.** con istanza prot. n. 12/2020/U-E&C/FZ del 09/10/2020, acquisita agli atti di questa Direzione generale prot. n. 30254 del 19/10/2020, ha presentato istanza di proroga del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale relativo al progetto in epigrafe rilasciato dalla Regione Calabria con DDG n. 9361 del 16/06/2010, già prorogato di cinque anni dalla medesima con D.D. n. 13240 del 29/11/2017 (con validità fino al 16/06/2020), per un ulteriore periodo di tre anni;

CONSIDERATO che la **Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo** dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 86976 del 27/10/2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 31458 del 29/10/2020, ha comunicato che, a seguito delle verifiche della documentazione trasmessa, la suddetta istanza è risultata procedibile;

CONSIDERATO che l'istanza è riferita al parco eolico "Borgia Wind" ricadente nei comuni di Borgia, Maida, Girifalco, Cortale, Squillace e San Floro (CZ) autorizzato con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Calabria con D.D. n. 8254 del 08/06/2012;

CONSIDERATO che il **proponente**, con nota prot. n. 02 del 23/03/2020 ha presentato istanza congiunta di proroga del Decreto di Compatibilità Ambientale rilasciato dalla Regione Calabria con D.D.G. n. 9361 del 16/06/2010 e di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. n.152/2006 relativa al progetto di variante non sostanziale consistente nella riduzione del numero degli aerogeneratori da 25 a 14 e sostituzione del tipo di aerogeneratore con macchine di diverse caratteristiche dimensionali (Vestas V117 e Vestas V136) ma con la medesima altezza e con aumento della potenza del singolo aerogeneratore da 2,5 MW a 4,3 MW, quest'ultima valutata positivamente dal MATTM con nota prot. 67565 del 01/09/2020;

CONSIDERATO che la **Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo** dell'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 67565 del 01/09/2020, in riscontro all'istanza di Valutazione Preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. n.152/2006, relativa al progetto di variante di cui sopra, ha ritenuto che dette modifiche al progetto non debbano essere sottoposte a successive procedure di valutazione ambientale (VIA o verifica di assoggettabilità a VIA).

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, *lett. m)* del regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, è la scrivente Direzione Generale l'organo qualificato ad *istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro;*

CONSIDERATO che questa **Direzione Generale**, con nota prot. n. 37554 del 23/12/2020, ha chiesto alla Soprintendenza competente per territorio di esaminare, per quanto di competenza, la documentazione trasmessa dalla Soc. Borgia Wind Srl e formulare il proprio parere valutando se si potessero ritenere confermate le valutazioni già effettuate nell'ambito della procedura di VIA conclusa, e se vi siano, quindi, le condizioni per la concessione della proroga richiesta;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Catanzaro e Crotone**, con nota prot. n. 3581 del 27/07/2021, acquisita agli atti con prot. n. 25932 del 28/07/2021, esaminata la documentazione trasmessa dalla Soc. Borgia Wind Srl con nota prot. n. 12/2020/U-E&C/FZ del 09/10/2020 e preso atto delle motivazioni espresse dalla medesima in rapporto all'istanza di proroga ha comunicato che:

"In relazione all'impianto eolico indicato in oggetto per il quale codesta Direzione Generale ABAP ha chiesto di rendere il parere per le competenze di questa Soprintendenza,

VISTO i propri atti d'ufficio riferiti all'impianto eolico di che trattasi, dalla disamina dei quali emerge che l'impianto eolico di che trattasi è stato assentito, più volte, per ultimo con prescrizioni, per la realizzazione di n. 25 aerogeneratori per una potenza massima pari a 62,5 MW cui alla Soprintendenziale prot. n. 17042 del 19.12.2011;

VISTA la comunicazione della ditta Proponente prot. n. 14/2020 del 24.12.2020, acquisita in atti al prot. MIBACT SABAP CZ-KR n. 224-A del 14.01.2021 di trasmissione della documentazione progettuale così per come parimenti inviata alla Direzione Generale ABAP – Servizio V;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

ESAMINATA la proposta progettuale reperita anche dal sito del Ministero dell'Ambiente (ID_VIP 5246 - <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/7441>), dalla disamina della quale emerge che la proposta progettuale oltre alla conferma della proroga del decreto di compatibilità ambientale, è riferita anche ad una ulteriore diminuzione degli aerogeneratori dagli attuali 25 (Hub 100 m, diametro 100 m e 150 m di altezza in punta) per complessivi 62,5 MW ad un nuovo layout di 14 aerogeneratori (Hub 82 m, diametro 137 m e 150 m di altezza in punta) mantenendo la stessa potenza pari a 62,5 MW;

CONSIDERATO che la variante di che trattasi prevede la riduzione del numero di aerogeneratori da 25 a 14 con l'eliminazione delle turbine denominate A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A15, A34 e A35 mantenendo comunque invariata la potenza complessiva pari a 62,5 MW;

TENUTO CONTO che gli aerogeneratori previsti nella perizia di variante, oltre che di numero, vengono variati, in diminuzione, anche in altezza ma con aumento dell'ampiezza del diametro rotorico mantenendo invariata l'altezza in punta a m 150;

TENUTO CONTO del sopralluogo effettuato in data 29.05.2021 congiuntamente ai progettisti della proposta progettuale di variante in argomento;

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 134 del 01.08.2016, di approvazione del QTRP e in maniera particolare il Tomo IV - Disposizioni normative, art. 15;

CONSIDERATO che la proposta progettuale in argomento trattasi di richiesta di conferma della proroga del decreto di compatibilità ambientale e di contestuale variante non sostanziale così per come rappresentata negli elaborati progettuali prodotti;

Per quanto sopra precede, in relazione agli aspetti culturali, fatto salvo i diritti di terzi e di altri Enti e/o Amministrazioni, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene che le progettate opere di cui trattasi siano meritevoli di parere positivo poiché compatibili con i valori culturali e con il contesto dello stato dei luoghi atteso che, gli stessi non contrastano con gli ambiti tutelati circostanti, così per come rappresentato negli elaborati progettuali prodotti. Tuttavia, al fine di meglio mitigare la proposta progettuale di che trattasi nell'ambito del contesto del buffer cui ricade l'impianto eolico in argomento, dovranno essere attuate le seguenti prescrizioni:

Per quanto attiene agli aspetti archeologici:

Il progetto dell'impianto eolico nella sua ultima variante presentata nel marzo 2020, è costituito da tre aree, in cui sono dislocati un totale di 14 aerogeneratori (altezza complessiva metri 150) e precisamente:

- area a SE, in cui sono presenti un gruppo di 6 aerogeneratori (A33, A32, A41, A36, A42, A43), ricadenti nel comune di Borgia, nelle località Muratore e Fiego;

- area a NO, in cui sono presenti la sottostazione ricadente nel comune di Maida in contrada Montagna ed un gruppo di 3 aerogeneratori (A02, A03, A04), ricadenti nel comune di Borgia nella località Difesa Mazza;

- area a SO, in cui sono presenti un gruppo di 5 aerogeneratori (A26, A27, A28, A29, A30), ricadenti nel comune di Borgia in località San Fantino.

L'area del futuro progetto, ricade in un'ampia compagine territoriale, importante sede di insediamento umano dall'età preistorica ai nostri giorni, per tale ragione, nella prima fase di indagine, ai sensi del c. 8, art. 25 del D.Lgs. 50/2016 sono state effettuate anche indagini geofisiche e magnetometriche.

Come si evince dalla Relazione conclusiva delle indagini archeologiche, dalle ricerche bibliografiche e di archivio si desume un quadro molto ricco di presenze archeologiche nell'areale circostante la zona di progetto che, testimoniando una continua occupazione e frequentazione del territorio dall'epoca preistorica fino ai giorni nostri, connotano l'areale come potenziale archeologico medio. Nello specifico, invece, per la località Valle di Caria, interessata da un tratto di viabilità di collegamento tra gli aerogeneratori A27 e A28, per via della presenza nelle vicinanze della necropoli neolitica di Caria e del monastero bizantino di San Fantino, il rischio archeologico è determinato come molto alto. Inoltre nei pressi di San Fantino sono stati rinvenuti durante la ricognizione nell'area interessata dal futuro cavidotto e dalla viabilità di collegamento, numerosi indizi di una frequentazione stabile a partire dall'età pre-protostorica (il quantitativo notevole di materiale ceramico e litico raccolto indurrebbe a pensare alla presenza di un abitato o di un insediamento stabile). La zona in diretta connessione con l'aerogeneratore A30 rientra in un'area di necropoli (individuata dai siti 145.1 e 146.1) e che potrebbe ricollegarsi al sito 172.1 dove non è da escludere la presenza di una struttura, probabilmente una villa rustica.

In contrada Difesa di Borgia, circa 300 metri a Nord del tratto di cavidotto progettuale, si hanno notizie di rinvenimenti di età classica nel corso di scassi profondi. Tra il sito e il cavidotto non vi è interferenza diretta. Tuttavia, il rischio archeologico, in caso di lavori di scavo potrebbe risultare di entità media. In località Pallagorio di Borgia, a Nord-Est della piazzola dell'aerogeneratore A36, è ubicato un villaggio rurale di età



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723.4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

bizantina in rapporto al quale si ha notizia del rinvenimento di alcune sepolture non localizzabili con maggiore precisione. Data la distanza dalla piazzola (300 m), l'importanza dell'attestazione e la possibilità di strutture e materiali archeologici sparsi nei dintorni, il rischio archeologico per l'area intorno a tale sito è da considerarsi alto. Lungo la viabilità che porta, in direzione Maida, verso la sottostazione elettrica, all'innesto con la viabilità progettuale che conduce agli aerogeneratori A02, A03 e A04, in località Le Chiuse Quaquaridi, l'areale di dispersione di reperti ceramici e fittili del sito 28.1 presenta rischio archeologico alto. Rispetto al progetto l'area si trova in connessione con la viabilità e molto ravvicinata al percorso del cavidotto.

Tra le anomalie da fotointerpretazione individuate tramite la lettura archeologica delle fotografie aeree e le fotointerpretazioni, in due casi le verifiche sul campo hanno dato riscontro archeologico positivo, ovvero per l'anomalia 3, individuata nella zona dell'aerogeneratore A41, si è riscontrato sul campo il sito 95.1; per l'anomalia 4, nella zona dell'aerogeneratore A30, è riscontrata sul campo dal sito 145.1 individuato dalla ricognizione archeologica.

Infine, per accertare in fase progettuale l'eventuale presenza di interferenze archeologiche di natura strutturale in connessione con i principali elementi del progetto, si è adoperata la tecnica magnetometrica; le indagini geofisiche, con finalità archeologica, sono state realizzate anche come approfondimento di indagine nei casi in cui tramite la ricognizione archeologica sono stati individuate rilevanti presenze di superficie o aree archeologicamente a rischio significativo. Dall'ampia campagna di indagini geofisiche realizzate si è delineato un quadro con esito praticamente sterile dal punto di vista del target archeologico dell'indagine per diciotto mappe di indagine delle 21 zone investigate. Per contro, le indagini geofisiche hanno in alcuni casi individuato anomalie compatibili con presenze interrato anche di natura archeologica. Sono emerse due aree a moderato rischio di presenza di anomalie compatibili con elementi antropici interrati. Si tratta della mappa magnetometrica M04 nell'area della sottostazione elettrica con due anomalie lineari parallele, confermate anche dall'approfondimento di indagine georadar, e della mappa M07 realizzata nell'area dell'aerogeneratore A26, in cui si riscontrano anomalie puntiformi organizzate, sembrerebbe, ad angolo retto, che potrebbero essere compatibili con eventuali presenze archeologiche. Per entrambe le aree delle anomalie è stato indicato un rischio archeologico medio.

Una sola area di indagine geofisica ha individuato con buona approssimazione la presenza di anomalie compatibili con il target archeologico dell'indagine. Si tratta della mappa geomagnetica M05 posta, all'innesto con la viabilità progettuale che conduce agli aerogeneratori A02, A03 e A04, in località Le Chiuse Quaquaridi, a verificare l'areale di dispersione di reperti ceramici e fittili del sito 28.1 individuato mediante la ricognizione di superficie. In questo caso si è individuata, in piena sovrapposizione con l'area dei materiali di superficie, una vasta anomalia caotica che presenta degli allineamenti che sembrano delineare una forma quadrangolare. Per tale anomalia, che è stata confermata dall'approfondimento di indagine georadar G2, si indica rischio alto.

Infine, esaminata la documentazione e le tavole progettuali relative alla valutazione archeologica preventiva si osserva che nelle vicinanze degli aerogeneratori sono presenti alcuni siti vincolati, dei quali si dovrà tener conto al fine di rispettare la distanza dalle cosiddette aree contermini, ai sensi della definizione contenuta nel D.M. 10 settembre 2010 del M.I.S.E., atteso che l'altezza complessiva degli aerogeneratori corrisponde a 150 metri.

Nello specifico:

il "Parco Archeologico Scolacium", soggetto a vincolo archeologico diretto, ai sensi della Legge n. 1089 del 1 giugno 1939 a seguito del D.M. 21.02.1978 ed acquisito al demanio dello Stato, mediante esproprio per Pubblica Utilità con D.P. CZ n. 4395 del 10.06.1982 ed inoltre soggetto ai vincoli urbanistici e paesaggistici del luogo (Prot. n. 2355 del 22/02/1983; Prot. n. 6082 del 12/05/1983). Tra l'area del Parco archeologico e la posizione del più vicino aerogeneratore (A43) vi è una distanza di ca. 3650 m.

Nel comune di Squillace, nell'area del palazzo Massara, risultano sottoposte a vincolo (D.S.R. nr. 10 del 2.7.2002) i resti di strutture tardo romane analoghe a quelle delle ultime fasi di Scolacium (V sec. d.C.) e parte di una cinta muraria con torre con fasi analoghe a quelle della cinta muraria urbana e del castello dei Borgia d'Aragona. In questo caso tra l'area del vincolo e la posizione del più vicino aerogeneratore (A32) vi è una distanza di ca. 3650 m.

Sempre nel centro urbano di Squillace, ad Est di Via S. Chiara, lungo il tracciato della strada comunale, risultano sottoposti a vincolo (D.D.R. 580 del 8.6.2010) parte di un imponente tratto delle mura bizantino-normanne, i resti della Chiesa di S. Giovanni Battista e i ruderi del convento Domenicano. Tra l'area del vincolo e la posizione del più vicino aerogeneratore (A32) vi è una distanza di ca. 3750 m.

Nel comune di Girifalco, in contrada S. Vincenzo-Scaletta, ai piedi dell'agere di Pioppi Vecchi, risulta sottoposta a vincolo (D.S.R. nr. 128 del 8.7.2019) un'area di necropoli scavata nell'Ottobre 2014 dalla Soprintendenza. I dati di scavo indicano la presenza di cinque sepolture in muratura, due singole e tre bisome



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4543/4554 - FAX 06-6723.4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

riferibili al VI-VII sec. d.C. In questo caso tra l'area del vincolo e la posizione del più vicino aerogeneratore (A27) c'è una distanza di ca. 3950 m.

Nel territorio comunale di Cortale, in contrada Abbadia, risulta sottoposta a vincolo monumentale (D.M. 195 del 12.8.2019) un'area di notevole interesse storico appartenente - a partire dalla seconda metà del '700 - alla notevole famiglia Pellegrini-Venuti. Oggetto di vincolo sono i ruderi dell'originaria cappella dei Santi Anargiri (Cosma e Damiano), quella attuale ricostruita dopo il terremoto del 1783 e un suggestivo casale fortificato, eretto dal medico Francesco Pellegrini verso la fine del XVII secolo sulle vestigia del monastero basiliano. Rientrano nella perimetrazione del vincolo i resti di una chiesetta con abside trichora (probabile rifacimento di fine settecento) che insistono sul promontorio panoramico ad Ovest del casale. Tra la zona del vincolo e la posizione del più vicino aerogeneratore (A02) vi è una distanza di ca. 4920 m.

Nel comune di Borgia, nella frazione di Roccelletta, in località Varrea, risulta sottoposto a vincolo (DDG 1039 del 27.9.2019) la zona del "Timpuniaddhu dei Spratacumpari". La piccola collina, interessata da numerosissimi resti paleontologici, si connota infatti quale paleoambiente plio-pleistocenico. In questo caso tra l'area del vincolo e la posizione del più vicino aerogeneratore (A43) c'è una distanza di ca. 3260 m. Un ulteriore dato è stato acquisito nel comune di Borgia per il monastero di S. Fantino, che risulta monumento iscritto il 22/01/2004 (LR 12/04/1990 N.42) con ID 1436 all'elenco dei Monumenti Bizantini e che verrebbe a essere circondato a breve distanza dagli aerogeneratori A27, A28, A29, A30.

Tutto ciò considerato, ai sensi del c. 8, art. 25 del D. Lgs. 50/2016, nonché ai sensi del c. 4, art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e del c. 4, lett. c) dell'art. 15 Allegato Tomo IV del QTRP Regionale, prima di poter esprimere il parere di propria competenza sull'opera in progetto sotto il profilo prettamente archeologico, sarà necessario eseguire un approfondimento di indagine nelle seguenti aree direttamente interessate dalle opere e che presentano un rischio valutato tra medio e alto:

in corrispondenza della viabilità di cantiere nei pressi della quale è stata individuata l'anomalia M05 corrispondente al sito 28.1 in località Le Chiuse, come riportato nella Tavola 06A del Rischio archeologico;

nei tratti della viabilità e del cavidotto dislocati in Località san Fantino-Valle di Caria, ovvero in corrispondenza dei siti 127.1, 129.1, per via della presenza di attestazioni pre-protostoriche;

in corrispondenza del pinto di fondazione della pala A30, per via della prossimità con i siti 145.1, 146.1 e 172.1 relativi ad una necropoli collegata alla presenza di una probabile villa rustica, come riportato nella dettagliata Relazione sulla ricognizione archeologica di superficie;

in corrispondenza del pinto di fondazione della pala A26, su cui è stata riscontrata l'anomalia M07;

in corrispondenza della sottostazione di Maida, in cui le indagini geofisiche hanno rilevato presenze nel sottosuolo non meglio dettagliabili (M03 e M04).

Il numero e le dimensioni dei saggi dovranno essere concordati a seguito di sopralluogo da parte di personale di questo ufficio.

I lavori di scavo dovranno essere effettuati sotto l'assistenza continua da parte di personale archeologo in possesso di specializzazione o dottorato di ricerca e con adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica, che, ferma restando la Direzione Scientifica della Soprintendenza scrivente, avrà cura di coordinare le attività di cantiere e di redigere la documentazione di scavo (giornale di scavo, schede UUSS, riprese fotografiche, relazione finale, prima pullitura e schedatura dei reperti eventualmente recuperati, ecc.). Il CV del professionista archeologo incaricato dovrà preliminarmente pervenire allo scrivente ufficio, per le valutazioni di competenza; gli oneri e le spese derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza sono da considerarsi a carico della committenza.

In caso di rinvenimenti archeologici, sarà inoltre necessario prevedere la presenza di almeno un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo archeologico, che avrà l'incarico di posizionare, georeferenziare e individuare catastalmente l'area dell'intervento, nonché di elaborare sul terreno i rilievi di ogni eventuale emergenza e stratigrafia emerse (rilievi grafici su supporto cartaceo e in formato dwg georeferenziato, ecc.) e il cui CV dovrà essere approvato preliminarmente dallo scrivente ufficio.

Le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali, secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite da questo ufficio e che potranno comportare variazioni del progetto esecutivo o l'impossibilità di realizzare, in parte, l'opera progettata.

Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici

1) Non dovranno essere realizzati gli aerogeneratori contrassegnati con le sigle A04, A36 e A43 poiché rientrano nel c.d. "cono visivo" individuato dalla balconata di Bellavista e Monte Pistoia, Corvo ed Aranceto in



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4410/4499

e-mail: mhac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mhac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

quanto lo stesso è sottoposto alla conservazione dinamica ai fini di insediamenti di parchi eolici ai sensi del QTRP approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016;

2) **altresì non dovranno essere realizzati gli aerogeneratori contrassegnati con le sigle A 27 e A28** in quanto, per via della presenza nelle vicinanze della necropoli neolitica di Caria e del monastero bizantino di San Fantino e stante il rischio archeologico determinato come molto alto, tali aerogeneratori, se realizzati, costituirebbero anche una distorsione percettiva del promontorio cui insistono i resti del monastero di San Fantino;

3) **le operazioni lavorative riferite alla realizzazione delle piazzuole di servizio e delle relative piste di servizio, dovranno essere limitate allo stretto necessario**; parimenti dicasi per le opere riferite allo scavo per le opere di connessione. A fine lavorazione dovranno essere attuati tutti quegli accorgimenti atti a ripristinare per quanto più possibile lo stato dei luoghi ex ante attraverso opere di ingegneria forestale atte a mitigare le opere realizzate (piazzuole, piste di servizio, cavidotti, etc.).

Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto cui all'art. 21 comma 5 ed art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004 il parere reso è efficace per un periodo di cinque anni, decorsi inutilmente i quali prima dell'inizio dei lavori, l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Il presente parere è da intendersi provvisorio e legato alla vita di esercizio dell'impianto in argomento, decorso il quale, l'eventuale mantenimento e/o rifacimento dovrà essere sottoposto a nuova autorizzazione. Parimenti dicasi in caso di eventuali varianti che durante l'esecuzione e/o l'esercizio dell'impianto medesimo dovessero prospettarsi.

Non si restituisce copia della documentazione trasmessa, munita del visto di parere favorevole, con prescrizioni, di questa Soprintendenza, poiché acquisita in formato digitale che rimane acquisita agli atti d'archivio di questo Ufficio".

CONSIDERATO che il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" di questa Direzione Generale, con il proprio contributo istruttorio prot. n. 26235 del 30/07/2021, si è espresso nei seguenti termini:

"In riferimento all'istanza in oggetto, lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. n. 3581-P del 27/07/2021, acquisita agli atti da codesto Servizio V con prot. n. 25932-A del 28/07/2021, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona ha comunicato il parere endoprocedimentale di competenza richiesto da codesto Servizio V con nota prot. n. 37554-P del 23/12/2020.

La Soprintendenza competente, considerato che la proposta progettuale in argomento consiste in una richiesta di conferma della proroga del decreto di compatibilità ambientale e di contestuale variante non sostanziale, così per come rappresentata negli elaborati progettuali prodotti, in relazione agli **aspetti culturali**, fatti salvi i diritti di terzi e di altri Enti e/o Amministrazioni, ritiene che le progettate opere di cui trattasi siano meritevoli di **parere positivo** poiché compatibili con i valori culturali e con il contesto dello stato dei luoghi, atteso che gli stessi non contrastano con gli ambiti tutelati circostanti, così per come rappresentato negli elaborati progettuali prodotti.

Tuttavia, al fine di meglio mitigare la proposta progettuale di che trattasi nell'ambito del contesto del buffer cui ricade l'impianto eolico in argomento, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona ha richiesto l'attuazione di prescrizioni in merito alla tutela degli aspetti archeologici dettagliatamente precisate nella predetta nota prot. n. 3581-P del 27/07/2021.

Questo Servizio, tanto premesso, concorda con il parere endoprocedimentale espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona e con le prescrizioni, dalla stessa richieste nella predetta nota prot. n. 3581-P del 27/07/2021, che si intendono qui integralmente riportate".

PREMESSO E CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto

Questo Ministero

VALUTATE congrue le motivazioni addotte dalla società Borgia Wind Srl per l'ottenimento della proroga richiesta, viste le valutazioni della Soprintendenza competente per territorio, ritiene, per quanto di competenza sotto il profilo tecnico, che nulla osti ai fini della predisposizione di un decreto interministeriale di proroga, in coerenza con quanto stabilito all'art. 25, comma 5 del Dlgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii., dei termini di validità del Giudizio di compatibilità ambientale di cui al D.D.G. n. 9361 del 16/06/2010, fino al 16 giugno 2023, così come modificato dalla variante presentata dal **proponente** con nota prot. n. 02 del 23/03/2020, **nel rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente quadro prescrittivo:**



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

1. **Non dovranno essere realizzati gli aerogeneratori contrassegnati con le sigle A04, A36 e A43** nel progetto di variante poiché rientrano nel c.d. "cono visivo" individuato dalla balconata di Bellavista e Monte Pistoia, Corvo ed Aranceto in quanto lo stesso è sottoposto alla conservazione dinamica ai fini di insediamenti di parchi eolici ai sensi del QTRP approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016.
2. **Non dovranno essere realizzati gli aerogeneratori contrassegnati con le sigle A 27 e A28** nel progetto di variante in quanto, per via della presenza nelle vicinanze della necropoli neolitica di Caria e del monastero bizantino di San Fantino e stante il rischio archeologico determinato come molto alto, tali aerogeneratori, se realizzati, costituirebbero anche una distorsione percettiva del promontorio cui insistono i resti del monastero di San Fantino.
3. **Sarà necessario eseguire un approfondimento di indagine nelle seguenti aree direttamente interessate dalle opere e che presentano un rischio archeologico valutato tra medio e alto:**
 - in corrispondenza della viabilità di cantiere nei pressi della quale è stata individuata l'anomalia M05 corrispondente al sito 28.1 in località Le Chiuse, come riportato nella Tavola 06A del Rischio archeologico;
 - nei tratti della viabilità e del cavidotto dislocati in Località san Fantino-Valle di Caria, ovvero in corrispondenza dei siti 127.1, 129.1, per via della presenza di attestazioni pre-protostoriche;
 - in corrispondenza del plinto di fondazione della pala A30, per via della prossimità con i siti 145.1, 146.1 e 172.1 relativi ad una necropoli collegata alla presenza di una probabile villa rustica, come riportato nella dettagliata Relazione sulla ricognizione archeologica di superficie;
 - in corrispondenza del plinto di fondazione della pala A26, su cui è stata riscontrata l'anomalia M07;
 - in corrispondenza della sottostazione di Maida, in cui le indagini geofisiche hanno rilevato presenze nel sottosuolo non meglio dettagliabili (M03 e M04).
4. **Il numero e le dimensioni dei saggi archeologici dovranno essere concordati a seguito di sopralluogo da parte di personale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Catanzaro e Crotona .**
5. **I lavori di scavo dovranno essere effettuati sotto l'assistenza continua da parte di personale archeologo in possesso di specializzazione o dottorato di ricerca e con adeguata formazione e qualificazione nel campo della ricerca archeologica, che, ferma restando la Direzione Scientifica della Soprintendenza scrivente, avrà cura di coordinare le attività di cantiere e di redigere la documentazione di scavo (giornale di scavo, schede UUSS, riprese fotografiche, relazione finale, prima pulitura e schedatura dei reperti eventualmente recuperati, ecc.).**
6. **Il CV del professionista archeologo incaricato dovrà preliminarmente pervenire allo scrivente ufficio, per le valutazioni di competenza; gli oneri e le spese derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza sono da considerarsi a carico della committenza.**
7. **In caso di rinvenimenti archeologici, sarà inoltre necessario prevedere la presenza di almeno un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo archeologico, che avrà l'incarico di posizionare, georeferenziare e individuare catastalmente l'area dell'intervento, nonché di elaborare sul terreno i rilievi di ogni eventuale emergenza e stratigrafia emerse (rilievi grafici su supporto cartaceo e in formato dwg georeferenziato, ecc.) e il cui CV dovrà essere approvato preliminarmente dallo scrivente ufficio.**
8. **Le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia di beni culturali, secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite da questo ufficio e che potranno comportare variazioni del progetto esecutivo o l'impossibilità di realizzare, in parte, l'opera progettata.**



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abup.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abup@mailcert.beniculturali.it

9. Le operazioni lavorative riferite alla realizzazione delle piazzuole di servizio e delle relative piste di servizio, dovranno essere limitate allo stretto necessario; parimenti dicasi per le opere riferite allo scavo per le opere di connessione. A fine lavorazione dovranno essere attuati tutti quegli accorgimenti atti a ripristinare per quanto più possibile lo stato dei luoghi ex ante attraverso opere di ingegneria forestale atte a mitigare le opere realizzate (*piazzuole, piste di servizio, cavidotti, etc.*).

Verifiche di ottemperanza alle prescrizioni

- Prescrizioni dal n. 1 al n. 8:

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE-OPERAM – FASE prima dell'avvio della progettazione esecutiva.

Ente vigilante : SOPRINTENDENZA ABAP PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE

- Prescrizioni n. 8 e n. 9:

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere :allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera; Fase di rimozione e smantellamento del cantiere.

Ente Vigilante: SOPRINTENDENZA ABAP PER LE PROVINCE DI CATANZARO E CROTONE


Il responsabile del procedimento
U.O.T.T. n. 9 - Arch. Daniele Vadala
(tel. 06/6723.4655 – daniele.vadala-01@beniculturali.it)



Il Dirigente del Servizio V
Arch. Rocco Rosario Tramutola



Per IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)
IL DIRIGENTE DELEGATO
Arch. Rocco Rosario Tramutola
(rif. Delega nota prot. n. 25118 del 21/07/2021)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4545/4554 - FAX 06-6723. 4416/4499

e-mail: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it